

**COMUNE DI BRENTONICO**  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



**REGOLAMENTO EDILIZIO  
COMUNALE**

aggiornato alla Legge urbanistica provinciale 4 agosto  
2015, n. 15 e al Regolamento urbanistico edilizio  
provinciale (D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 30 settembre 2024

## Sommario

<b>TITOLO I - FINALITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO .....</b>	<b>5</b>
Art. 1 Finalità del Regolamento edilizio .....	5
Art. 2 Oggetto del Regolamento edilizio .....	5
Art. 3 Rinvio a norme vigenti.....	5
<b>TITOLO II - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI .....</b>	<b>5</b>
<b>Capo I – Commissione edilizia comunale (CEC) .....</b>	<b>5</b>
Art. 4 Composizione della commissione edilizia comunale .....	5
Art. 5 Competenze e modalità di funzionamento .....	6
Art. 6 Tipologia di pratiche e termini per l'espressione dei pareri di competenza .....	7
<b>Capo II - Titoli edilizi e comunicazioni .....</b>	<b>7</b>
Art. 7 Titoli edilizi e comunicazioni.....	7
Art. 8 Documentazione tecnica .....	8
Art. 9 Modalità di redazione delle relazioni geologiche-geotecniche .....	8
Art. 10 Modalità di gestione telematica .....	8
<b>Capo III - Procedure .....</b>	<b>8</b>
Art. 11 Controlli sulle comunicazione per le opere libere e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) .	8
Art. 12 Attestazione d'idoneità dell'alloggio ai fini del ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno.....	8
Art. 13 Parere preventivo .....	9
Art. 14 Pubblicità degli atti edilizi .....	9
<b>Capo IV- Contributo di costruzione .....</b>	<b>9</b>
Art. 15 Contributo di costruzione .....	9
Art. 16 Categorie tipologico funzionali.....	9
Art. 17 Cambio di destinazione d'uso.....	10
Art. 18 Dismissione.....	10
Art. 19 Criteri per l'applicazione di un'ulteriore riduzione del contributo di costruzione .....	10
Art. 20 Rateizzazione del contributo .....	10
Art. 21 Rimborso delle somme pagate.....	10
<b>Capo V- Altre procedure e adempimenti edilizi .....</b>	<b>11</b>
Art. 22 Segnalazione certificata di agibilità - SCAGI.....	11
Art. 23 Trasferibilità del titolo abilitativo (voltura) .....	11
Art. 24 Obblighi ed interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e della tutela del paesaggio.....	11
<b>TITOLO III – DISCIPLINA DELL' ESECUZIONE DEI LAVORI .....</b>	<b>11</b>
<b>Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori.....</b>	<b>11</b>
Art. 25 Comunicazioni di inizio dei lavori e di ultimazione dei lavori .....	11
<b>Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori .....</b>	<b>12</b>
Art. 26 Quota e linea fissa.....	12
Art. 27 Cantieri.....	12
Art. 28 Conduzione cantiere.....	12
Art. 29 Garanzie di cantiere .....	13
Art. 30 Tabella indicativa .....	13
Art. 31 Criteri da osservare per scavi e demolizioni .....	13
Art. 32 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici .....	13
<b>TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI .....</b>	<b>14</b>
<b>Capo I - Edilizia sostenibile e disciplina per il miglioramento dell'efficienza energetica .....</b>	<b>14</b>
Art. 33 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici .....	14
Art. 34 Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di materiali ecocompatibili .....	14

Art. 35 Orientamento edifici .....	14
Art. 36 Schermature superfici trasparenti.....	15
Art. 37 Dotazione impiantistica basata su fonti rinnovabili di energia.....	15
<b>Capo II – Impianti per telecomunicazioni.....</b>	<b>15</b>
Art. 38 Impianti per telecomunicazioni.....	15
<b>Capo III - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo o destinati a funzioni ad esso affini, e commercio.....</b>	<b>15</b>
Art. 39 Definizioni.....	15
Art. 40 Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali.....	16
Art. 41 Altezza minima dei locali.....	17
Art. 42 Illuminazione ed aerazione dei locali.....	17
Art. 43 Interventi sugli edifici esistenti.....	18
Art. 44 Dotazioni minime degli alloggi.....	18
Art. 45 Servizi igienici.....	18
Art. 46 Cucine e angoli cottura.....	19
Art. 47 Soppalchi.....	20
Art. 48 Locali a piano terreno, seminterrati e interrati.....	21
Art. 48bis Spazi di parcheggio e autorimesse.....	21
Art. 49 Scale.....	22
Art. 50 Parapetti.....	23
Art. 51 Camini e condotti.....	23
Art. 52 Ventilazione negli edifici.....	23
Art. 53 Locali per caldaie e cabine elettriche.....	24
Art. 54 Climatizzazione e risparmio energetico.....	24
Art. 55 Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico.....	24
Art. 56 Camera d'aria, intercapedini, isolazioni e vespai.....	25
Art. 57 Spazi, locali e manufatti per la raccolta dei rifiuti.....	25
Art. 58 Acqua potabile.....	26
Art. 59 Scarico delle acque meteoriche e acque reflue.....	27
<b>Capo IV - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico.....</b>	<b>27</b>
Art. 60 Passi carrai.....	27
Art. 61 Chioschi e dehors su suolo pubblico.....	27
Art. 62 Opere e manufatti precari.....	28
Art. 63 Segnaletica stradale e corpi illuminanti.....	28
Art. 64 Numeri civici.....	29
<b>Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico.....</b>	<b>29</b>
Art. 65 Obblighi di manutenzione.....	29
Art. 66 Decoro delle facciate delle recinzioni e dei muri.....	29
Art. 67 Sporgenze su vie e piazze pubbliche.....	29
Art. 68 Griglie ed intercapedini su spazi pubblici.....	30
Art. 69 Antenne e parabole.....	31
Art. 70 Apparecchiature esterne per il condizionamento.....	31
Art. 71 Bacheche, insegne, targhe e tabelle.....	31
<b>Capo VI - Elementi costruttivi.....</b>	<b>31</b>
Art. 72 Acque meteoriche.....	31
Art. 73 Recinzioni delle aree, impianto degli alberi e reti antigrandine.....	32
<b>Capo VII – Costruzioni a speciale destinazione.....</b>	<b>32</b>
Art. 74 Stalle e ricoveri per animali.....	32
Art. 75 Concimaie.....	33
<b>TITOLO V - NORME FINALI.....</b>	<b>34</b>
<b>Capo I - Entrata in vigore e norme transitorie.....</b>	<b>34</b>

Art. 76 Entrata in vigore del regolamento .....	34
Art. 77 Deroga urbanistica .....	34
<b>APPENDICE .....</b>	<b>35</b>
1. <b>Certificato di destinazione urbanistica (CDU) (riferimento normativa).....</b>	<b>35</b>
2. <b>SCHEMI INTERPRETATIVI delle norme igienico-edilizie.....</b>	<b>36</b>
3. <b>SCHEMI INTERPRETATIVI delle Sporgenze su vie e piazze pubbliche.....</b>	<b>48</b>
4. <b>Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile.....</b>	<b>54</b>

## **TITOLO I - FINALITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO**

### **Art. 1 Finalità del Regolamento edilizio**

1. Le norme del presente Regolamento, elaborate in coerenza con l'art. 75 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (d'ora innanzi "legge urbanistica"), sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico - sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all'attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

### **Art. 2 Oggetto del Regolamento edilizio**

1. Il Regolamento edilizio comunale (REC) è uno strumento del comune che ha funzione integrativa, di specificazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale generale.
2. I seguenti TITOLI rappresentano i contenuti del Regolamento edilizio comunale ai sensi delle disposizioni della legge urbanistica e del regolamento urbanistico edilizio provinciale D.P.P n. 8-61/Leg dd. 19.05.2017 (d'ora innanzi R.U.E.P.)

### **Art. 3 Rinvio a norme vigenti**

1. Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione provinciale e statale incidenti sull'attività edilizia.

## **TITOLO II - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI**

### **Capo I – Commissione edilizia comunale (CEC)**

#### **Art. 4 Composizione della commissione edilizia comunale**

1. La Commissione Edilizia Comunale è nominata dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 9 della L.P. 15/2015, ed è composta da:
  - a) Presidente con diritto di voto:  
il Sindaco o Assessore competente in materia Edilizia ed Urbanistica da lui delegato.
  - b) Componenti ordinari con diritto di voto:
    - n. 1 tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia iscritto al relativo collegio o albo professionale;
    - n. 1 tecnico esperto in materia di tutela del paesaggio iscritto al relativo collegio o albo professionale;
    - n.1 membro selezionato tra le figure professionali di architetto, ingegnere, geometra, perito industriale, geologo e avvocato, che svolga la libera professione o sia dipendente della Pubblica Amministrazione, con adeguata esperienza nel campo dell'urbanistica, edilizia e/o materie giuridiche di carattere urbanistico-edilizio.
  - c) Componenti di diritto con diritto di voto:  
il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Brentonico o un suo sostituto delegato appartenente al medesimo Corpo.
2. Le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle riunioni della Commissione Edilizia sono affidate al Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica o da un dipendente comunale da lui

designato. Al fine di coadiuvare i lavori della Commissione, è ammessa la presenza, senza diritto di voto, del personale tecnico e/o amministrativo individuato dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica.

3. La Commissione rimane in carica per il periodo di durata del Consiglio Comunale e comunque fino ad avvenuta nomina dei nuovi commissari. La nomina dei nuovi commissari dovrà avvenire entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale.
4. I componenti ordinari non possono essere nominati nella Commissione immediatamente successiva se sono rimasti in carica almeno tre anni.
5. I componenti della Commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa, possono assumere, nel territorio comunale, solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.
6. I componenti ordinari che, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre riunioni consecutive decadono e vengono sostituiti. Analogamente si procede in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo.
7. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal commissario più anziano.
8. Per interventi urbanistici o edilizi di particolare rilevanza è facoltà del Presidente affiancare alla commissione edilizia uno o più consulenti senza diritto di voto.
9. Il Presidente, in casi del tutto particolari, potrà consentire che il progettista venga sentito in commissione su richiesta della stessa, del Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica o del progettista medesimo.
10. Non possono essere nominati componenti della Commissione consiglieri od assessori comunali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 lettera a) del presente articolo.

#### **Art. 5 Competenze e modalità di funzionamento**

1. La commissione edilizia è organo consultivo. Essa ha il compito di coadiuvare con pareri e proposte l'autorità comunale nella attività attinente all'edilizia e all'urbanistica, nonché nella tutela del decoro urbano e dell'estetica delle costruzioni anche in relazione al loro inserimento nel contesto insediativo. Può fornire in particolare pareri interpretativi relativamente alla normativa vigente attinente l'edilizia e l'urbanistica nonché al Piano Regolatore generale e al presente Regolamento edilizio comunale.
2. Il parere della commissione può essere richiesto su qualsiasi oggetto inerente alla materia edilizia e urbanistica da ciascun organo del comune che lo ritenga utile ed opportuno.
3. Il parere della commissione edilizia può comunque essere richiesto qualora sia ritenuto opportuno dal responsabile del procedimento/istruttoria.
4. Nelle aree non assoggettate al vincolo di tutela paesaggistico-ambientale la commissione edilizia può indicare le prescrizioni o le modalità esecutive da apporre al titolo abilitativo necessarie per garantire un corretto inserimento dell'intervento, o comunque necessarie per garantire il decoro e l'estetica delle costruzioni anche in relazione all'ambiente circostante nel rispetto delle indicazioni tipologiche eventualmente previste dal piano regolatore generale (PRG) e dell'art. 66 *Decoro delle facciate delle recinzioni e dei muri* del presente Regolamento.
5. La Commissione si riunisce di norma a cadenza mensile e può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'avviso di convocazione è comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.
6. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto.
7. I pareri della commissione edilizia sono resi a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
8. Il verbale delle riunioni della commissione viene redatto dal segretario della commissione che lo firma unitamente al presidente della commissione. Il verbale deve riportare, oltre agli elementi

usuali, (data, presenti, oggetto), i pareri espressi dalla commissione, gli esiti delle eventuali votazioni e gli eventuali pareri di minoranza.

9. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3 della legge urbanistica relative all'assunzione di incarichi, i singoli componenti della commissione non possono presenziare all'esame e alla discussione dei progetti elaborati da essi o da componenti dello studio professionale, anche associato, di cui fanno parte (siano essi soci o dipendenti) o che riguardino comunque l'interesse proprio o del coniuge o di parenti ed affini fino al secondo grado.
10. È fatto divieto ai componenti della commissione di comunicare atti, documenti o decisioni a chi non faccia parte della commissione stessa.
11. Ai componenti della CEC viene corrisposto il gettone di presenza come determinato dal Consiglio Comunale ai sensi del codice degli Enti Locali (C.E.L).
12. L'attribuzione del gettone di presenza è subordinata all'effettiva partecipazione alle sedute della Commissione. Il gettone non spetta nel caso di seduta andata deserta. Spetta un unico gettone in caso di seduta protrattasi oltre la mezzanotte.
13. Al personale dipendente del Comune di Brentonico che partecipa alle sedute della Commissione non spetta alcun gettone di presenza.

### **Art. 6 Tipologia di pratiche e termini per l'espressione dei pareri di competenza**

1. L'espressione del parere deve essere richiesto per le seguenti pratiche edilizie:
  - a) Accertamento di conformità urbanistica delle opere pubbliche di Comune, Comunità e loro forme associative, dei loro Enti strumentali e dei loro affidatari o concessionari di lavori o servizi;
  - b) Permesso di costruire e relative varianti;
  - c) Parere ai fini dell'accertamento di conformità per le opere pubbliche della PAT, Stato, Regione o di altre Regioni e dei relativi enti territoriali;
  - d) Rilevanza del contrasto con rilevanti interessi urbanistici e valutazione sulla demolizione parziale ovvero sul pregiudizio della parte eseguita in difformità nel caso di applicazione della sanzione pecuniaria per abusi edilizi;
  - e) Permesso di costruire in sanatoria o provvedimento in sanatoria;
  - f) Piani Attuativi, Piani Guida e richieste di lottizzazione;
  - g) Autorizzazione Paesaggistica di competenza del sindaco;
  - h) Deroghe urbanistiche;
  - i) in tutti i casi previsti dalla legge.
2. Il parere della Commissione edilizia può inoltre essere richiesto in caso di pareri preventivi o di fattibilità di competenza dell'ufficio tecnico comunale ai sensi dell'art. 13 *Parere preventivo*.

## **Capo II - Titoli edilizi e comunicazioni**

### **Art. 7 Titoli edilizi e comunicazioni**

1. Sono titoli edilizi e comunicazioni:
  - a) la comunicazione per opere libere;
  - b) la comunicazione di inizio lavori asseverata;
  - c) la segnalazione certificata di inizio attività;
  - d) il permesso di costruire e permesso di costruire convenzionato e relative varianti.

2. Le modalità di presentazione, i termini e la validità sono stabiliti dalla legge urbanistica e dal R.U.E.P

### **Art. 8 Documentazione tecnica**

1. La documentazione da allegare ai titoli edilizi è prevista dalla modulistica approvata dalla Giunta provinciale. Devono essere sempre allegate le necessarie preventive autorizzazioni, dichiarazioni e nulla osta eventualmente previsti da disposizioni statali e provinciali.
2. Gli elaborati progettuali devono essere presentati in duplice copia e sottoscritti dal richiedente e dal tecnico progettista.

### **Art. 9 Modalità di redazione delle relazioni geologiche-geotecniche**

1. La relazione geologica-geotecnica è redatta nel rispetto di quanto prescritto dal DM. 17 gennaio 2018 (*Nuove Norme Tecniche per le costruzioni*), deve contenere la situazione di penalizzazione indicata nella Carta di Sintesi Geologica, il rischio idrogeologico del P.G.U.A.P. e la carta delle risorse idriche ovvero secondo le previsioni della Carta di Sintesi della pericolosità.
2. Il progettista deve dichiarare che il progetto è stato redatto in conformità alle prescrizioni contenute nella relazione geologico-geotecnica.

### **Art. 10 Modalità di gestione telematica**

1. L'art. 63 del RUEP stabilisce le modalità di presentazione dei titoli edilizi e comunicazioni secondo le modalità telematiche individuate dalla disciplina provinciale in materia di documentazione amministrativa.
2. L'invio telematico deve avvenire con procura al progettista per la sottoscrizione e presentazione della pratica edilizia.

## **Capo III - Procedure**

### **Art. 11 Controlli sulle comunicazione per le opere libere e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**

1. Per gli interventi soggetti a CILA, qualora la comunicazione sia carente di documentazione il procedimento è sospeso ed è fissato un termine di 30 giorni per l'integrazione della documentazione.
2. Trascorso inutilmente il termine, previa diffida con fissazione di un ulteriore termine di 15 giorni, la comunicazione è archiviata.

### **Art. 12 Attestazione d'idoneità dell'alloggio ai fini del ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno**

1. L'attestazione di idoneità dell'alloggio è il documento che attesta quante persone possono abitare nell'alloggio, tenendo conto del numero e della superficie dei vani e della dotazione di servizi, secondo i parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale (D.P.P. 12/12/2011, n. 17-75/Leg)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> L'attuale riferimento normativo è rinvenibile nell'*Allegato 2 del DPP 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg "Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)*".

2. L'attestazione di idoneità dell'alloggio può essere richiesta: dal proprietario dell'alloggio, dal conduttore del relativo contratto di locazione o da altro soggetto avente titolo di disponibilità dell'immobile.
3. Alla richiesta dell'attestazione di idoneità dell'alloggio dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) dichiarazione del numero di abitanti nell'alloggio;
  - b) pianta dell'appartamento rilasciata dall'Ufficio del Catasto in scala;
  - c) atto di proprietà o contratto di locazione;
  - d) documento di identità del richiedente;
  - e) ove disponibile, allegare la pianta in scala 1:100 o 1:50;
  - f) 2 marche da bollo;
  - g) ricevuta del versamento dei diritti di segreteria.
4. Il servizio tecnico provvede al rilascio del certificato/attestazione di idoneità dell'alloggio sulla base della documentazione presentata, nel tempo massimo di 30 giorni.

### **Art. 13 Parere preventivo**

1. L'avente titolo o il progettista possono richiedere un parere preventivo circa la fattibilità di interventi edilizi con istanza corredata da:
  - a) idonea documentazione grafica, fotografica, architettonica;
  - b) relazione esplicativa tale da documentare in maniera chiara i quesiti oggetto della richiesta.
2. Il parere è reso entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, sentita eventualmente la commissione edilizia comunale.

### **Art. 14 Pubblicità degli atti edilizi**

1. Il comune pubblica i dati relativi al rilascio dei permessi di costruire e autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Sindaco e al deposito delle SCIA tempestivamente sull'albo telematico del comune e sul sito internet dell'amministrazione per almeno 30 giorni, fermo restando la successiva consultazione negli archivi.

## **Capo IV- Contributo di costruzione**

### **Art. 15 Contributo di costruzione**

1. Il contributo di costruzione è dovuto per gli interventi che comportano un aumento del carico urbanistico come disciplinato dal vigente ordinamento urbanistico ed è commisurato al costo di costruzione e all'incidenza delle spese di urbanizzazione.

### **Art. 16 Categorie tipologico funzionali**

1. Le categorie di costruzione in rapporto alle loro caratteristiche e alle destinazioni d'uso sono definite dalla Legge urbanistica e dal Regolamento urbanistico edilizio provinciale.
2. Il contributo di costruzione è fissato per ciascuna categoria e per le sotto-categorie individuate nella tabella B allegata al regolamento urbanistico edilizio provinciale.
3. Per ciascuna categoria e sotto-categoria, il contributo di costruzione è fissato nelle percentuali previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 di data 28 giugno 2018<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 di data 28 giugno 2018, è fissato il contributo in una misura compresa tra il 5 e il 15 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi della normativa vigente.

4. La modifica degli importi di riferimento dei costi medi di costruzione da parte della Provincia autonoma di Trento determina automaticamente l'adeguamento degli importi unitari per ogni categoria.

### **Art. 17 Cambio di destinazione d'uso**

1. La destinazione d'uso attuale, delle singole unità immobiliari, è quella risultante dal permesso di costruire, dal provvedimento di concessione, o dalla licenza edilizia, ovvero in assenza di tali provvedimenti per gli immobili realizzati in epoca in cui non era richiesta la licenza edilizia (edifici costruiti fuori dai centri abitati o delle zone coperte da piano regolatore per il periodo 17.08.1942 – 06.08.1967, tutti gli edifici costruiti prima del 17.08.1942) lo stato di fatto o la destinazione agli atti catastali e/o tavolari.

### **Art. 18 Dismissione<sup>3</sup>**

1. Nel caso in cui un edificio ha perso la destinazione d'uso originaria per dismissione, un eventuale intervento comporta una nuova corresponsione del contributo di costruzione.
2. Per edificio dismesso si intende un edificio che presenti uno stato tale da non essere più idoneo all'uso a cui è destinato.
3. Un edificio può essere definito inidoneo all'uso qualora presenti un elevato stato di degrado, oppure risulti inutilizzato da almeno 15 anni e/o privo di allacci ai sottoservizi da almeno 10 anni.

### **Art. 19 Criteri per l'applicazione di un'ulteriore riduzione del contributo di costruzione.**

1. L'ipotesi di un'ulteriore riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 89, comma 2, della legge urbanistica e all'art. 44 del RUEP può trovare applicazione in presenza di piani attuativi o di permessi di costruire convenzionati nei seguenti casi:
  - a) il PRG individua le opere di urbanizzazione primaria a servizio di un'area insediativa più vasta di quella interessata al Piano attuativo o al permesso di costruire;
  - b) le opere di urbanizzazione primaria risultano particolarmente onerose a causa della morfologia del territorio, della composizione dei siti, o per dimensioni e sviluppo;
  - c) il Comune intende incentivare lo sviluppo di una determinata area insediativa.
2. L'importo della riduzione di cui al comma 1 può essere graduato proporzionalmente all'utilizzo da parte dei terzi, alla dimensione delle aree servite, al grado di difficoltà di realizzazione etc.

### **Art. 20 Rateizzazione del contributo**

1. Non è prevista la rateizzazione del contributo.

### **Art. 21 Rimborso delle somme pagate**

1. Quando dovuto, il rimborso del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 50 del Regolamento edilizio provinciale, l'amministrazione comunale entro 30 giorni dalla richiesta o comunque compatibilmente con le disponibilità a bilancio, provvede al versamento della somma in restituzione.
2. Il titolare del titolo abilitativo deve essere autorizzato all'incasso dall'eventuale precedente titolare che ha effettuato il versamento del contributo; in caso contrario il rimborso viene effettuato a favore del soggetto che ha versato le somme.

---

<sup>3</sup> Per gli interventi di demolizione degli edifici dismessi e degradati o incongrui, vedi anche l'art. 111 della l.p. n. 15/2015 e l'art. 61 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

3. Non si dà luogo al rimborso per somme inferiori a Euro 100,00.

## **Capo V- Altre procedure e adempimenti edilizi**

### **Art. 22 Segnalazione certificata di agibilità - SCAGI**

1. Gli edifici non possono essere abitati o destinati alla frequenza dell'uomo senza la preventiva Segnalazione Certificata di Agibilità.

### **Art. 23 Trasferibilità del titolo abilitativo (voltura)**

1. I titoli edilizi in corso di validità sono trasferibili ai successori o aventi causa del titolare su specifica richiesta al Comune.
2. Eventuali modifiche nella titolarità del bene, prima del rilascio del titolo edilizio, devono essere comunicati tempestivamente per il controllo di titolarità con riferimento ai nuovi intestatari.
3. La voltura non modifica i termini di validità e di decadenza del titolo edilizio e vincola il subentrante ai contenuti dell'atto medesimo.
4. Alla domanda di voltura, in regola con l'imposta di bollo, deve obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione: estremi del titolo abilitativo edilizio, documentazione comprovante il titolo idoneo e, se necessario, il piano di casa materialmente divisa.

### **Art. 24 Obblighi ed interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e della tutela del paesaggio**

1. Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in modo conforme al pubblico decoro ed in condizioni di sicurezza ed igiene.
2. La coloritura dovrà essere conforme al piano colore o alla mappatura cromatica eventualmente adottati.
3. Ove le condizioni delle facciate, dei muri di sostegno, dei muri di cinta e delle recinzioni non rispondano più ai requisiti di decoro, sicurezza od igiene di cui sopra, il Sindaco può ordinare gli interventi necessari al ripristino fissando un congruo termine per la loro esecuzione.
4. I muri di sostegno dovranno essere realizzati con materiali, tipologie e altezze tali da costituire il minore impatto ambientale.

## **TITOLO III – DISCIPLINA DELL' ESECUZIONE DEI LAVORI**

### **Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori**

#### **Art. 25 Comunicazioni di inizio dei lavori e di ultimazione dei lavori**

1. La Comunicazione di inizio dei lavori è obbligatoria per interventi soggetti a regime concessorio.
2. La Comunicazione di inizio dei lavori deve essere consegnata prima dell'inizio effettivo dei lavori da parte del titolare del titolo edilizio e deve contenere il nominativo dell'impresa costruttrice che dovrà timbrare e controfirmare tale comunicazione. Nel caso di lavori eseguiti in economia diretta è sufficiente la firma del titolare.
3. Nel caso di lavori in cui la normativa prescriva la sorveglianza di un tecnico è obbligo del committente nominare un Direttore Lavori responsabile degli stessi. L'eventuale variazione del Direttore Lavori o della ditta appaltatrice deve essere tempestivamente comunicata.
4. A tale comunicazione deve essere allegata, ove previsto, la documentazione relativa

all'isolamento termico, firmata dal committente e dal progettista e comprensiva della relazione tecnica e del progetto di cui alla legge 09.01.1991 n. 10, al D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 e al D.m. 13 dicembre 1993. In presenza di cemento-amianto dovrà essere allegata l'autorizzazione dell'Unità Operativa Igiene e Medicina del Lavoro relativamente al "piano di lavoro" necessario per la rimozione e lo smaltimento di materiale in cemento-amianto.

5. Il comune controlla a campione l'avvenuto deposito e la completezza della dichiarazione di inizio lavori entro due anni dal rilascio del relativo titolo edilizio.
6. Nel caso di mancato deposito della dichiarazione di inizio lavori o delle eventuali sostituzioni di cui al comma 3 del presente articolo il Comune irroga una sanzione pari a € 200,00 (euro duecento/00).
7. Dell'avvenuta ultimazione dei lavori il titolare del titolo edilizio è tenuto a dare comunicazione al Comune inviando opportuna dichiarazione sottoscritta anche dal Direttore Lavori.
8. Alla comunicazione di ultimazione dei lavori va allegato un certificato sulla regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato che attesti la conformità delle opere al progetto presentato.

## **Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori**

### **Art. 26 Quota e linea fissa**

1. Il progetto di ogni opera dovrà prevedere una "quota fissa" e/o eventuali altri riferimenti (allineamenti) cui riferire la realizzazione dell'opera. Tale quota e/o riferimenti dovranno essere individuati in posizione accessibile anche dopo la realizzazione dell'opera.

### **Art. 27 Cantieri**

1. Il cantiere deve essere convenientemente recintato e chiuso in modo da impedirne l'accesso a chiunque non sia addetto ai lavori. La recinzione e i ripari delle impalcature devono garantire la sicurezza e l'incolumità per persone e cose, avere aspetto decoroso, ed essere realizzati in conformità alle norme vigenti per la sicurezza sul lavoro.
2. Quando il cantiere comporti l'occupazione temporanea di area pubblica il titolare del titolo edilizio o il presentatore della comunicazione, l'eventuale committente o il costruttore, devono ottenere preventivamente l'autorizzazione per l'occupazione del suolo.
3. Nella conduzione del cantiere devono essere rispettate le norme di sicurezza vigenti.
4. Tutte le lavorazioni sugli edifici fronte strada devono essere eseguite nel rispetto di tutte le normative di sicurezza sia per coloro che sono addetti ai lavori che per i cittadini che transitano sulla strada sia essa pubblica o privata.
5. I tecnici comunali possono in qualsiasi momento chiedere l'accesso al cantiere, comunicando il giorno e l'ora del sopralluogo al titolare del titolo edilizio ed al Direttore Lavori al fine di verificare la regolarità dei lavori.

### **Art. 28 Conduzione cantiere**

1. Per gli aspetti concernenti l'inquinamento acustico ed il relativo sistema autorizzatorio e sanzionatorio che discendono dalla legge 447/1995 si rinvia al regolamento di polizia urbana e al Piano di zonizzazione acustica adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 di data 19 giugno 2007.
2. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose dei cantieri edili è consentito in deroga ai valori massimi ammissibili dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore

14.30 alle ore 19.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 il sabato e nei giorni prefestivi.

3. L'autorizzazione ad eventuali deroghe per giustificati motivi a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, può essere concessa dal Sindaco con notifica ai Vigili Urbani.
4. È fatto obbligo il rispetto dell'igiene ambientale con la limitazione delle polveri con sistemi depolverizzanti o con bagnatura costante intesa alla loro eliminazione. Nessun materiale può essere bruciato in cantiere.

#### **Art. 29 Garanzie di cantiere**

1. Prima dell'inizio dei lavori, nel caso che nell'esecuzione delle opere si possano arrecare danni alla proprietà pubblica (strade, marciapiedi, illuminazione, tubature, ecc.) il titolare deve versare, su richiesta del Comune, una cauzione da determinarsi tra un minimo di euro 1.000,00 e un massimo di euro 5.000,00 oppure presentare idonea garanzia fidejussoria.
2. Al termine dei lavori, dopo verifica dell'assenza di danni o il ripristino degli stessi, il Comune provvede alla restituzione della somma versata a titolo di cauzione eventualmente decurtata dell'ammontare delle spese sostenute dall'amministrazione comunale per i lavori necessari, qualora il titolare non ottemperi direttamente al ripristino.

#### **Art. 30 Tabella indicativa**

1. Per i lavori soggetti a permesso di costruire o a SCIA, deve essere esposta in posizione ben visibile sul luogo dei lavori e per tutta la durata degli stessi una tabella avente dimensioni minime di cm 40x60, recante le seguenti indicazioni:
  - a) data e numero del permesso di costruire o della SCIA;
  - b) il nome del titolare, dell'impresa costruttrice, del direttore lavori, del progettista, del calcolatore delle opere strutturali soggette a denuncia, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D.L. 81/08);
  - c) il nome delle imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori, il nome dei progettisti degli impianti;
2. In caso di mancata esposizione della tabella è prevista una sanzione di € 200,00 (euro duecento/00).

#### **Art. 31 Criteri da osservare per scavi e demolizioni**

1. Fatte salve le disposizioni di settore vigenti, in particolare quelle relative alla gestione dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo, le attività di scavo e demolizione non devono produrre situazioni moleste rispetto al contesto circostante evitando quindi la dispersione di polveri, fenomeni di ruscellamento o smottamento o emissioni rumorose moleste o causare danni a persone, animali o cose.
2. In caso di scavi o demolizione deve essere assicurata la stabilità dell'ambito di intervento, degli edifici e degli impianti e più in generale del contesto circostante.

#### **Art. 32 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici**

1. I ritrovamenti di interesse paleontologico, archeologico, storico od artistico devono essere posti a disposizione delle autorità competenti, dandone altresì immediata comunicazione al Comune; i lavori devono restare nel frattempo sospesi per lasciare intatti i ritrovamenti, fermo restando l'obbligo di rispettare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

2. Qualora durante le fasi di progettazione o di esecuzione dell'intervento venissero rilevati ordigni bellici o residuati di tali oggetti, dovranno essere immediatamente sospesi i lavori e dovrà esserne data comunicazione al Servizio per la Protezione Civile.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI**

### **Capo I - Edilizia sostenibile e disciplina per il miglioramento dell'efficienza energetica**

#### **Art. 33 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici**

1. La progettazione degli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, deve essere orientata al perseguimento di un miglioramento delle prestazioni energetiche.

#### **Art. 34 Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di materiali ecocompatibili**

1. Ferme restando le disposizioni specifiche ed incentivi in materia di edilizia sostenibile<sup>4</sup>, nei nuovi edifici e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti rimane l'obbligo di integrazione di sistemi energetici da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento.
2. Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a mq 100,00, è obbligatorio, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, il risciacquo dei WC, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per essere riutilizzate.
3. Le cisterne per la raccolta delle acque meteoriche devono avere dimensioni non inferiori a mc 1 per ogni mq 30 di superficie delle coperture degli edifici. Devono essere dotate di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla rete di scarico interno alla proprietà (o eventualmente alla rete di scarico comunale) di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. In caso di dimostrata impossibilità di realizzazione della cisterna, sentita la Commissione Edilizia Comunale, è consentito ridurre la sua capienza fino ad un massimo del 50%. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.

#### **Art. 35 Orientamento edifici**

1. In tutti i casi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, fatto salvo il rispetto di eventuali allineamenti prescritti dal PRG, si raccomanda che le soluzioni planimetriche degli organismi edilizi siano progettate tenendo conto anche del percorso apparente del sole e dei venti dominanti, perseguendo condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l'efficienza energetica e la ventilazione naturale.
2. L'orientamento delle nuove costruzioni deve privilegiare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e perseguire il massimo risparmio energetico possibile. Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione il posizionamento degli stessi nel sito deve

---

<sup>4</sup> DPP 13 luglio 2009, n11-13/Leg e art. 86 della l.p. n. 1/2008 (Disposizioni in materia di bonus energetici).

ottimizzare gli apporti solari gratuiti nelle stagioni invernali ed effettuare il controllo solare nella stagione estiva. Si raccomanda l'orientamento sud, sud-est e sud-ovest dei locali dove si svolge la maggior parte della vita abitativa. I locali accessori, quali ripostigli, locali di sgombero, lavanderie, devono preferibilmente essere orientati lungo il lato nord e/o servire da filtro termico tra il fronte più freddo e i locali più utilizzati.

#### **Art. 36 Schermature superfici trasparenti**

1. Fatto salvo il rispetto di eventuali specifiche prescrizioni del PRG, nella progettazione degli edifici vanno adottate strategie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare; a tale scopo le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi esterni fissi e/o mobili che ne consentano la schermatura e l'oscuramento (frangisole, tende esterne, grigliati, tende alla veneziana, persiane orientabili, ecc.).
2. Le schermature fisse (aggetti, logge, brise soleil, porticati, balconi ecc.) devono risultare congrue all'orientamento delle facciate su cui vengono installate.
3. I dispositivi di schermatura fissi o mobili dovranno garantire un efficace controllo riducendo l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella stagione invernale. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da vegetazione, integrata da sistemi artificiali.

#### **Art. 37 Dotazione impiantistica basata su fonti rinnovabili di energia**

1. In riferimento alla collocazione di pannelli solari termici e fotovoltaici all'interno degli insediamenti storici o presso gli edifici storici isolati, si dovrà fare riferimento alla normativa provinciale e comunale in materia vigente al momento dell'intervento.

### **Capo II – Impianti per telecomunicazioni.**

#### **Art. 38 Impianti per telecomunicazioni**

1. L'installazione di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione sono regolamentati ai sensi del Titolo III, Capo V del Regolamento urbanistico/edilizio provinciale e s.m. e i..
2. La collocazione di impianti fissi di telecomunicazione, in assenza dell'individuazione dei siti sensibili da parte del Comune con apposito provvedimento o individuati con specifica zonizzazione del PRG comunale, deve rispettare le disposizioni del Decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg e s.m. e i.

### **Capo III - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo o destinati a funzioni ad esso affini, e commercio**

#### **Art. 39 Definizioni**

1. Le presenti norme sostituiscono, nell'ambito della Provincia di Trento, quelle di cui al Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 contenente "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione".
2. Al fine dell'applicazione delle presenti disposizioni valgono le seguenti definizioni:
  - a) Alloggio: si intende l'unità abitativa (appartamento/monostanza/monocale) costituita da almeno una stanza con angolo cottura e un servizio igienico (bagno). I locali che costituiscono l'alloggio devono essere direttamente collegati tra loro costituendo un'unica unità immobiliare.

- b) Locali destinati ad abitazione permanente: sono destinati ad abitazione permanente tutti i locali dove potenzialmente può essere svolta una attività con presenza continuativa di persone, quali il soggiorno, la cucina e le camere da letto.
- c) Locali accessori: sono considerati accessori i locali dove non vi è permanenza continuativa di persone, come i servizi igienici, lavanderie, guardaroba, corridoi, depositi, ripostigli, cantine, stube e simili.
- d) Soppalco: si definisce soppalco lo spazio ricavato mediante la realizzazione di un piano di calpestio all'interno di un locale principale con almeno un lato libero che affaccia sul locale medesimo, tale spazio può estendersi parzialmente o totalmente anche sopra altri locali usufruendone il soffitto. In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensione di questo, si determina la costituzione di un piano.
- e) Altezza abitabile: si intende l'altezza utile ai sensi del RUEP (*differenza tra la quota dell'intradosso del solaio e la quota del piano di calpestio di un locale, senza tenere conto di eventuali elementi strutturali emergenti*) con la precisazione che per i sottotetti, i soppalchi e i solai con struttura portante a vista, si considera altezza abitabile quella misurata dal pavimento finito all'intradosso degli elementi strutturali secondari (travetti) esclusa la struttura principale (travi).
- f) Altezza abitabile media ponderale: si intende il rapporto tra il volume abitabile, misurato con riferimento all'altezza abitabile e la superficie abitabile.
- g) Superficie abitabile dei locali: si intende la superficie dei locali, aventi un corretto rapporto di aerazione e illuminazione, ove richiesta, che in ogni punto presenta i requisiti di altezza minima prescritti dalle presenti norme.
- h) Volume abitabile: è il volume sotteso dalla superficie abitabile.
- i) Rapporto di aerazione e illuminazione: è il rapporto tra la superficie finestrata apribile e la superficie abitabile del locale.
- j) Superficie abitabile: è la somma delle superfici abitabili dei locali dell'alloggio.
- k) Funzioni affini all'uso abitativo: sono riconducibili alle categorie tipologico-funzionali di tipo A della tabella B allegata al RUEP.
- l) Commercio: ai fini delle presenti norme rientrano i locali riconducibili alle categorie tipologico-funzionali di tipo D1 e D2 della tabella B allegata al RUEP, escluse le medie e grandi strutture di vendita.

#### **Art. 40 Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali.**

1. Ogni nuovo alloggio, anche se monostanza/monolocale, con esclusione di quelli di edilizia pubblica e delle baite o similari, deve avere una superficie utile netta minima non inferiore 45,00mq. I locali adibiti ad abitazione permanente devono avere le seguenti dimensioni minime:
  - a) superficie abitabile dei locali esclusa la cucina: 8.00 mq;
  - b) superficie abitabile di almeno un locale esclusa la cucina: 12.00 mq;
  - c) superficie abitabile della cucina: 6.00 mq;
2. I locali accessori devono avere le seguenti dimensioni minime:
  - a) superficie abitabile di almeno un servizio igienico: 4,00 mq;
  - b) larghezza dei corridoi: m 1,00 (fatte salve le norme sul superamento delle barriere architettoniche);
3. È consentita la realizzazione di monolocali.

4. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, i locali affini all'uso abitativo e commercio devono rispettare la superficie minima di cui al comma 1 lett. a).
5. La superficie occupata in pianta dalla eventuale scala interna all'alloggio è computata solo su uno dei piani collegati.
6. Nel caso di interventi sugli alloggi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è consentito derogare alla superficie minima dell'alloggio purché la nuova superficie non sia inferiore a quella preesistente. La deroga è ammessa anche se si interviene sulle parti comuni con lo spostamento delle stesse, purché la superficie netta dell'alloggio non diminuisca rispetto la situazione preesistente. Nei casi di adeguamento alla normativa disabili della larghezza delle scale e dei percorsi orizzontali è consentito ridurre la superficie dell'alloggio se è dimostrata l'impossibilità tecnica di soluzioni alternative.

#### **Art. 41 Altezza minima dei locali**

1. I locali destinati ad abitazione permanente devono avere un'altezza abitabile (misurata da pavimento a soffitto) minima:
  - a) per le zone fino a 500 metri s.l.m., di metri 2,60;
  - b) per le zone oltre i 500 metri e fino ai 900 metri s.l.m., di metri 2,50;
  - c) per le zone oltre i 900 metri s.l.m., di metri 2,40.
2. I locali accessori e le pertinenze devono avere un'altezza abitabile minima di metri 2,20. Per questo comma si intendono a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, servizi igienici, lavanderie, guardaroba, corridoi, depositi di pertinenza dell'abitazione, ripostigli, cantine, stube e simili.
3. Per i locali nei sottotetti con pendenza del tetto fino al 35%, per essere considerati abitabili, vale l'altezza di cui al comma 1; i locali nei sottotetti con pendenza del tetto superiore al 35%, per essere considerati abitabili, devono avere un'altezza abitabile media ponderale non inferiore a metri 2,20 per i locali destinati ad abitazione permanente e non inferiore a m 1,90 per i locali accessori e le pertinenze di cui al comma 2.
4. Non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile gli spazi di altezza media ponderale inferiore a quella indicata al comma 3 e altezza minima inferiore a m 1,60; in ogni caso tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili fino all'altezza minima netta di m 1,20. Gli ambienti devono essere separati dagli spazi aventi altezza inferiore a metri 1,20 con tramezzi o con pareti attrezzate fisse.
5. Per gli ambienti nei sottotetti destinati a soffitta, ripostiglio o simili non è richiesta alcuna altezza minima.
6. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, con esclusione delle abitazioni, delle relative pertinenze e dei garage, i locali a piano terreno degli edifici di nuova costruzione devono avere un'altezza minima, misurata tra pavimento e soffitto, di metri 3,00 fino a quota di metri 900 s.l.m. e di metri 2,60 nelle zone oltre i 900 metri s.l.m.. È ammessa la riduzione dell'altezza minima a metri 2,60 su una superficie non maggiore del 25% del totale del locale. Per gli altri piani vale quanto disposto per i locali di abitazione dai commi precedenti, salvo diverse disposizioni più restrittive previste da eventuali normative specifiche.

#### **Art. 42 Illuminazione ed aerazione dei locali.**

1. La superficie di illuminazione e aerazione di ciascun locale destinato ad abitazione permanente, misurata come rapporto fra la superficie finestrata apribile e quella abitabile del locale deve avvenire da spazi liberi esterni e non deve essere inferiore a:
  - a) 1/10 per le zone fino a 900 metri s.l.m..
  - b) 1/12 per le zone oltre i 900 metri s.l.m.
  - c) 1/12 per i locali posti nei sottotetti.
2. L'aerazione degli appartamenti può essere assicurata anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata ai sensi dell'art. 52 *Ventilazione negli edifici*; fermo restando il rispetto delle superfici di illuminazione.
3. L'aerazione dei locali deve essere prevista in modo da assicurare un sufficiente ricambio d'aria.
4. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, per i locali affini all'uso abitativo e commercio valgono le disposizioni di questo articolo.

### **Art. 43 Interventi sugli edifici esistenti**

1. Nel caso di interventi sugli alloggi legittimamente esistenti, esclusi quelli oggetto di demolizione con ricostruzione, è consentito mantenere dimensioni inferiori a quelle fissate dagli artt. 40, 41, 42 relativi alle *Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali, altezza minima dei locali e Illuminazione ed aerazione dei locali*, qualora l'intervento non comporti modifica di destinazione d'uso e purché non siano peggiorative rispetto ai parametri esistenti ante intervento.
2. In caso di modifica delle destinazioni d'uso è ammesso mantenere dimensioni inferiori, fino ad una riduzione massima del 3% delle dimensioni minime stabilite dal REC, purché non peggiorative rispetto ai parametri esistenti ante intervento.
3. In tutti i casi in cui non si demoliscono i solai esistenti, ma si realizzano opere finalizzate al risparmio energetico ai sensi dell'art. 86 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1, è consentita la riduzione dell'altezza minima dei locali fino ad un massimo del 3% rispetto alla dimensione stabilita dal REC.
4. Per alloggi legittimamente esistenti interrati o seminterrati è altresì possibile derogare alle disposizioni di cui al comma 3, dell'art. 48 *Locali a piano terreno, seminterrati e interrati*, purché, in caso di intervento, siano predisposte idonee misure di impermeabilizzazione/isolazione atte a proteggere i locali dall'umidità.

### **Art. 44 Dotazioni minime degli alloggi**

1. Ogni alloggio ad uso permanente deve essere dotato di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche e di rifiuto, di allacciamento alle reti idriche ed elettriche, di idoneo sistema di climatizzazione invernale nel rispetto delle disposizioni vigenti dei vari settori. Qualora l'acqua non sia approvvigionata dall'acquedotto pubblico, la potabilità dovrà essere certificata conformemente alle disposizioni vigenti in materia.
2. Qualora nell'alloggio e/o nelle sue pertinenze venga previsto l'impiego di apparecchi a combustione deve essere assicurato un idoneo afflusso di aria comburente realizzato secondo le vigenti norme UNI.
3. I locali non aventi le caratteristiche di cui sopra, da utilizzarsi a scopo abitativo in maniera saltuaria (baite o similari), potranno essere ammissibili previo parere della Commissione Edilizia Comunale.

### **Art. 45 Servizi igienici**

1. Tutte le unità immobiliari, sia ad uso residenziale che ad uso lavorativo, devono essere provviste di adeguati servizi igienici al loro interno.
2. Almeno uno dei servizi igienici, corrispondente a quello di cui all'art. 40 *Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali*, comma 2, lett. a), deve essere dotato dei seguenti requisiti minimi:
  - a) aerazione diretta dall'esterno mediante finestra di superficie non inferiore a mq 0,60, oppure ventilazione meccanica con un minimo di 15 ricambi all'ora, da assicurarsi mediante impianto di aspirazione regolato da temporizzatore.
  - b) ventilazione meccanica sempre obbligatoria, con le caratteristiche di cui alla lett. a), nel caso in cui siano presenti solo finestre in falda indipendentemente dalla loro dimensione;
  - c) finiture del pavimento e delle pareti lavabili tali da garantire condizioni igieniche adeguate;
  - d) vaso, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.
3. Nei casi di adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche, in deroga al comma 2 lettera d) del presente articolo, è consentito eliminare il bidet.
4. Altri eventuali servizi igienici dell'alloggio e i servizi igienici in ambienti a destinazione non residenziale, qualora non disciplinati da specifica normativa di settore, fermo restando l'obbligo dei requisiti minimi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), possono non essere dotati di tutti gli elementi di cui alla lettera d) del medesimo comma ed avere superficie inferiore a mq 4,00, ma non inferiore a mq 1,50.
5. Non è consentita la comunicazione diretta dei servizi igienici con tutti i locali destinati ad abitazione permanente, fatta eccezione per i servizi igienici a servizio di singole stanze da letto.
6. Gli apparecchi sanitari non potranno essere installati nelle zone con altezza inferiore a metri 1,60.
7. Nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni totali, i servizi igienici devono essere dotati di tubo di ventilazione protetto da griglia di sufficiente superficie. Il tubo di ventilazione deve rispondere ai requisiti previsti dall'art. 51, commi 3, 4, 5 e 6 del vecchio Regolamento.
8. Le colonne di scarico devono essere prolungate al di sopra del tetto e realizzate in maniera tale da evitare la trasmissione di odori attraverso i tubi di ventilazione.
9. I servizi igienici in ambienti a destinazione non residenziale, qualora non disciplinati da specifica normativa di settore, non potranno avere dimensioni inferiori a mq 1,50.

#### **Art. 46 Cucine e angoli cottura**

1. Negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione estesa all'intero edificio le cucine e gli angoli cottura devono essere dotati di condotti di aerazione. Qualora venga previsto l'impiego di apparecchi di cottura a gas il locale deve essere sempre aerato e ventilato secondo le vigenti norme UNI.
2. In ogni caso l'eventuale angolo cottura annesso al locale soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo.
3. Nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni totali, le cucine e gli angoli cottura devono essere dotati di tubo di ventilazione protetto da griglia di sufficiente superficie.
4. Le cucine di ristoranti, pizzerie e attività similari dovranno essere dotate di idoneo sistema di aspirazione meccanica dei vapori e dei fumi direttamente sui luoghi ove questi vengono prodotti. Il tubo o i tubi di ventilazione devono essere stagni, conformi alle leggi, norme e norme UNI vigenti e vanno prolungati almeno 1,00 metro sopra la falda del tetto. In ogni caso i vapori e i fumi non devono recare molestia e/o disagi alle abitazioni circostanti.
5. Le colonne di scarico devono essere prolungate al di sopra del tetto e realizzate in maniera tale da evitare la trasmissione di odori attraverso i tubi di ventilazione.

## Art. 47 Soppalchi

1. La costruzione di soppalchi è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) la parte di soppalco aggettante, che insiste sopra un locale principale, (escluse eventuali parti insistenti sopra altri locali) non deve superare il 40% della superficie abitabile del locale soppalcato e il 50% nel caso di usi diversi dall'abitazione;
  - b) l'altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20 misurata dal pavimento del locale principale all'intradosso del soppalco o della struttura secondaria dello stesso qualora sia a vista. Tale altezza viene elevata a metri 2,60 per i locali da utilizzarsi come negozi, uffici o pubblici esercizi.
2. Nel caso in cui il soppalco sia destinato ad abitazione permanente debbono essere altresì rispettati i seguenti requisiti:
  - a) nel caso di soppalchi con soffitto orizzontale, o di pendenza inferiore al 35%, l'altezza abitabile minima dello spazio soprastante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20 riferita all'intradosso del soffitto o della struttura secondaria della copertura qualora sia a vista. Per i locali da utilizzarsi come negozi, uffici o pubblici esercizi l'altezza netta minima dovrà essere di metri 2,60;
  - b) nel caso di soppalchi con soffitto inclinato, avente pendenza superiore al 35%, lo spazio soprastante il soppalco deve avere altezza minima non inferiore a metri 1,60 e altezza media ponderale non inferiore a metri 2,20, riferita all'intradosso del soffitto o della struttura secondaria della copertura qualora sia a vista e calcolata come rapporto fra il volume e la superficie abitabile ad esso sottesa. Per i locali da utilizzarsi come negozi, uffici o pubblici esercizi l'altezza netta minima dovrà essere di metri 2,00 e l'altezza media ponderale non inferiore a metri 2,60;
  - c) non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile gli spazi di altezza media ponderale inferiore a m 2,20 e altezza minima inferiore a m 1,60; in ogni caso tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili;
3. Nel caso in cui il soppalco sia destinato a locali accessori l'altezza di cui alla lettera a) del comma 2 è fissata in m 1,90 e le altezze di cui alla lettera b) rispettivamente in m 1,60 (altezza minima) e m 1,90 (altezza media ponderale).
4. La superficie di illuminazione ed aerazione deve essere verificata sulla superficie complessiva del locale principale più il soppalco. Le aperture devono garantire l'illuminazione e l'aerazione omogenea del locale e del soppalco.
5. La superficie a soppalco avente i requisiti di cui al presente articolo concorre a determinare la superficie minima dell'alloggio ai sensi del comma 1, dell'art. 40 *Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali*.
6. Per i soppalchi destinati a ripostiglio, guardaroba o simili, non definibili come locali, non è richiesta alcuna altezza/pendenza minima e conseguentemente non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile.
7. Nel caso di interventi sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, esclusa la ristrutturazione totale, è consentito derogare alle altezze minime ed ai rapporti minimi di finestratura qualora l'intervento non comporti modifica di destinazione d'uso e purché non siano peggiorative rispetto ai parametri esistenti ante intervento.
8. In caso di soppalchi all'interno di locali produttivi e magazzini, l'altezza netta minima della superficie sottostante e soprastante il soppalco, adibite esclusivamente a magazzino o deposito, deve essere non inferiore a metri 2,20, purché non adibiti a presenza permanente delle persone. Devono comunque essere rispettate eventuali normative specifiche più restrittive.

#### **Art. 48 Locali a piano terreno, seminterrati e interrati**

1. Non è ammesso l'uso ad abitazione permanente di locali interrati o parzialmente interrati salvo il rispetto delle seguenti disposizioni.
2. Non è ammesso adibire ad uso lavorativo i locali interrati e seminterrati, salvo particolari esigenze tecniche e nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene per gli ambienti di lavoro. In tal caso gli eventuali locali che risultassero parzialmente contro terra dovranno essere separati dal terreno con un'intercapedine aerata ed ispezionabile avente larghezza minima di cm 80.
3. I locali siti a piano terreno adibiti ad abitazione permanente devono essere pavimentati a quota non inferiore al livello del piano di spiccato dell'edificio, salvo giustificate eccezioni.
4. È consentita la realizzazione di alloggi il cui pavimento risulti parzialmente a quota inferiore del livello del piano di spiccato dell'edificio a condizione di realizzare un'intercapedine areata ed accessibile della larghezza minima di cm 80 adiacente all'edificio stesso. Nella parete verso tali intercapedini possono essere aperte finestre o aperture di qualsiasi tipologia solamente qualora non sia compromessa la salubrità del locale. Tali eventuali aperture sull'intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali.
5. Nei locali interrati e seminterrati ad uso cantina, ripostiglio, stube, servizio igienico, lavanderia, corridoio, garage, ecc., in luogo dell'intercapedine areata sono consentite soluzioni alternative (ad esempio aerazione meccanizzata) purché idonee a proteggere i locali dall'umidità. La stube, in ogni caso, dovrà avere un'idonea aerazione naturale.
6. I locali seminterrati potranno essere adibiti a sale aperte al pubblico (sala ristorante, sala giochi, palestra, ecc.) qualora la competente autorità sanitaria abbia accertato l'esistenza degli indispensabili requisiti di ordine igienico.
7. In tutti i casi i pavimenti e le pareti dei locali contro terra, anche con interposta intercapedine, devono essere realizzati adottando soluzioni capaci di proteggere gli stessi dall'umidità. Parimenti gli edifici destinati all'abitazione devono essere muniti di adeguate forme di protezione dagli agenti ambientali nocivi.
8. Nei locali interrati è vietata l'installazione, il deposito e qualsiasi utilizzo di apparecchiature o impianti alimentati a gas GPL.
9. Nei locali seminterrati è vietata l'installazione, il deposito e qualsiasi utilizzo di apparecchiature o impianti alimentati a gas GPL salvo che norme specifiche lo consentano.
10. Negli edifici esistenti le trasformazioni d'uso devono rispettare le disposizioni dei commi precedenti.

#### **Art. 48bis Spazi di parcheggio e autorimesse**

1. Le autorimesse devono rispettare le specifiche norme in vigore.
2. Le autorimesse possono essere a box o con la sola indicazione dei posti macchina.
3. La dimensione minima dei posti macchina deve essere di almeno metri 2,50 x 5,00. Nel caso di posti macchina collocati in linea (o a nastro) tale misura è aumentata ad almeno metri 2,50 x 6,00. In caso di muri od altri ostacoli antistanti lo stallo, questi dovranno essere tenuti ad una distanza di almeno 30cm dal posto macchina.
4. Sia i posti macchina che i box dovranno avere dimensioni conformi a quanto disposto dal R.U.E.P.
5. L'altezza minima delle autorimesse aventi capacità di parcheggio non superiore a nove autoveicoli è di metri 2,20.
6. L'altezza minima delle autorimesse aventi capacità di parcheggio superiore a nove autoveicoli è quella prevista dal D.M. 1 febbraio 1986 e s.m..

7. L'aerazione deve essere garantita da aperture finestrate di superficie non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento.
8. L'inizio delle rampe di accesso alle autorimesse e ai piani interrati in generale deve essere arretrato di metri 1,50 dal limite dell'area soggetta al transito e realizzato in modo tale da garantire la sicurezza al traffico sia pedonale che veicolare e consentire l'agevole stazionamento dei veicoli che devono immettersi nell'area.
9. Le rampe di cui al comma precedente non potranno avere pendenza superiore al 20% e dovranno essere adeguatamente raccordate alle estremità. La pavimentazione deve essere eseguita con materiali antisdrucchiolevoli.
10. Le corsie di manovra delle autorimesse dovranno consentire il facile movimento degli autoveicoli e dovranno avere ampiezza non inferiore a metri 5,00 nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia.
11. Le rampe e le corsie di accesso devono avere larghezza non inferiore a metri 3,00 se a senso unico e a metri 4,50 se a doppio senso di marcia.
12. Per autorimesse sino a quindici autovetture è consentita una sola rampa avente larghezza non inferiore a metri 3,00.
13. Le disposizioni del presente articolo sono obbligatorio solo in caso di nuova costruzione e di demolizione con ricostruzione. Ulteriori e più restrittive normative da applicare dipendono dai limiti dimensionali previsti dalla vigente legislazione di Prevenzione Incendi.

#### **Art. 49 Scale**

1. Le scale devono rispettare le seguenti prescrizioni tecnico costruttive:
  - a) devono presentare andamento regolare e omogeneo per tutto il loro sviluppo;
  - b) per ogni rampa i gradini devono avere la stessa alzata e la stessa pedata;
  - c) qualora le scale costituiscono parte comune a più unità immobiliari e quelle di edifici privati aperti al pubblico, devono avere rampe di larghezza non inferiore a m 1,20 ed essere opportunamente distanziate per consentire la realizzazione di un pozzo luce di conveniente dimensione. I gradini devono avere pedata di dimensione non inferiore a cm 30 e la somma del doppio dell'alzata più la pedata deve risultare compresa tra cm 62 e 64;
  - d) tutte le nuove scale dei fabbricati, fino all'ingresso dell'alloggio, se non costituiscono parte comune, devono avere larghezza non inferiore a metri 1,00;
  - e) le scale interne alle singole unità immobiliari che danno comunicazione fra locali adibiti a abitazione permanente devono avere larghezza non inferiore a m 0,80;
  - f) devono essere munite di corrimano ad un'altezza compresa tra m 0,90 e m 1,00.
2. Sono fatte salve le norme di sicurezza antincendio, quelle relative al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche eventualmente più restrittive.
3. Nel caso di costruzione di nuovi edifici, ristrutturazione di interi edifici, sostituzione totale del vano scala, creazione di nuovo vano scala o ristrutturazione di parte di esso, questo deve presentare caratteristiche geometriche in ottemperanza alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche. Nella fattispecie non sono ammesse pedate di forma trapezoidale.
4. Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere lunghezza contenuta e prevedere almeno un pianerottolo di riposo fra i piani.
5. Nel caso di intervento parziale sul vano scala o di sostituzione totale, il rispetto della normativa va riferito all'intervento stesso, compatibilmente con le strutture esistenti.
6. Nelle nuove costruzioni, la struttura portante delle scale e/o del vano scala comune deve essere realizzata con materiali di idonea resistenza al fuoco.

7. I vani scala devono essere aerati ed illuminati, anche artificialmente, in maniera da garantire accettabili condizioni igieniche e di visibilità.
8. Nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni, i vani scala comuni necessari a superare lo spazio fra più di due livelli fuori terra, devono essere chiusi ad eccezione degli edifici di interesse storico o all'interno dei centri storici o edifici storici isolati.
9. Ferme restando le norme previste dalle disposizioni relative ad ospedali, alberghi, scuole ed altri edifici speciali, i fabbricati a più piani devono essere serviti da almeno un vano scala ogni 500 mq di superficie lorda misurata in proiezioni orizzontale con esclusione della superficie lorda occupata dalla scala e da altri collegamenti verticali, salvo deroga delle competenti autorità per particolari destinazioni d'uso (magazzini, depositi e simili).
10. In deroga al presente articolo nelle categorie tipologico-funzionali R1 ed R2 (restauro e risanamento conservativo), previa dimostrazione della possibilità di installazione di servoscala e parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale, sono ammesse scale di uso individuale con pedate di forma trapezoidale.
11. In deroga al presente articolo nelle categorie tipologico-funzionali R1 ed R2 (restauro e risanamento conservativo), previa dimostrazione della possibilità di installazione di servoscala e parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale, sono ammesse scale di uso comune con pedate di forma trapezoidale. Tutte le pedate, misurate in asse alla scala, devono avere misura costante non inferiore a cm 30. La larghezza minima della pedata nel punto più stretto non deve essere inferiore a cm 14.

#### **Art. 50 Parapetti**

1. Tutti i parapetti devono avere altezza minima di metri 1,00, struttura e forma idonee a costituire efficace riparo; gli stessi non devono essere attraversabili da una sfera di 10 cm di diametro e non devono essere arrampicabili.

#### **Art. 51 Camini e condotti**

1. Qualsiasi prodotto di combustione nonché qualsiasi forma di aerazione naturale o meccanica degli ambienti deve essere scaricato nell'atmosfera secondo le modalità previste dalle leggi, norme vigenti e norme UNI e in ogni caso non devono recare danno alle abitazioni circostanti.
2. I camini devono essere progettati e realizzati secondo il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm. e muniti di dichiarazione di conformità che individua i combustibili per cui sono abilitati.
3. Fatte salve le diverse disposizioni previste delle vigenti norme di settore, i camini devono essere prolungati sopra la falda del tetto per un minimo di m 1,00.
4. Nel caso di aspirazione meccanica centralizzata, i tubi di ventilazione dovranno avere la sezione risultante da idoneo calcolo che garantisca i ricambi minimi orari richiesti.
5. Nel caso di condotti collettivi ramificati o nel caso di condotti a servizio esclusivo di singoli locali, i tubi di ventilazione dovranno avere la sezione minima di cmq 100 per ogni locale servito.
6. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni totali e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, i tubi di ventilazione delle abitazioni devono essere prolungati al di sopra del tetto.

#### **Art. 52 Ventilazione negli edifici**

1. In tutti gli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni con demolizione con ricostruzione dovrà essere garantita una adeguata ventilazione del fabbricato anche ai fini della protezione da gas nocivi (radon ecc.).

2. I sistemi di ventilazione negli edifici devono essere concepiti e realizzati per soddisfare contemporaneamente le esigenze di controllo della qualità dell'aria e del comfort abitativo, nel rispetto dei requisiti di risparmio energetico.
3. Allo scopo di mantenere una qualità dell'aria accettabile all'interno degli ambienti, con il minor utilizzo di risorse energetiche, si potranno adottare impianti a ventilazione meccanica controllata (VMC), in alternativa o ad integrazione della ventilazione naturale, che garantiscano un ricambio d'aria medio giornaliero pari alle indicazioni normative vigenti.
4. Qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi di VMC è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso.
5. All'interno degli alloggi dotati di sistemi di VMC, fatto salvo quanto previsto dalle norme UNI vigenti, non possono essere installati apparecchi a combustione a focolare aperto alimentati a qualsivoglia tipo di combustibile.
6. Per le unità immobiliari a destinazione non abitativa i valori dei ricambi d'aria devono essere ricavati dalla specifica normativa tecnica UNI vigente.

#### **Art. 53 Locali per caldaie e cabine elettriche**

1. Le centrali termiche di potenzialità al focolare superiore a 35 kW devono essere di norma ventilate direttamente dall'esterno, essere aperte verso l'esterno e progettate nel rispetto delle normative vigenti in materia, in funzione della potenzialità complessiva e del tipo di combustibile impiegato.
2. È consentito che l'apertura di detti locali avvenga su apposita precamera direttamente ventilata, fatta salva diversa prescrizione derivante da normativa specifica.
3. Per l'installazione di caldaie di potenzialità inferiore a 35 kW all'interno delle singole unità immobiliari devono essere rispettate le vigenti normative in materia.
4. I nuovi locali adibiti a cabina elettrica devono essere conformi a D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13/31 "*Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" ai sensi dell'art. 61 della L.P. 11 settembre 1998 n. 10 e s.m. e integrazioni.

#### **Art. 54 Climatizzazione e risparmio energetico**

1. Tutti gli edifici destinati ad abitazione, uffici, negozi e comunque ogni locale destinato alla presenza di persone, fatta eccezione per particolari destinazioni d'uso, devono essere dotati di idoneo sistema di climatizzazione invernale che garantisca la salubrità degli ambienti.
2. La progettazione, l'esecuzione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di riscaldamento dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.
3. Gli edifici nonché gli impianti in essi installati devono essere progettati, realizzati e accessoriati conformemente alla normativa in materia di risparmio energetico.

#### **Art. 55 Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico**

1. Il progetto dei nuovi edifici, degli ampliamenti e delle ristrutturazioni di edifici esistenti deve essere corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche ai sensi delle vigenti disposizioni<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Art. 18 della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 e dell'articolo 13 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.

2. Alle domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a strutture di servizi commerciali polifunzionali, deve essere allegata una documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi delle norme vigenti<sup>6</sup>.
3. Ai sensi delle disposizioni della legge sull'inquinamento acustico<sup>7</sup>, unitamente alla richiesta del rilascio del titolo abilitativo o dell'approvazione di piani attuativi è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
  - a) scuole e asili nido;
  - b) ospedali;
  - c) case di cura e di riposo;
  - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade di qualsiasi classe, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, eliporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi.
4. In dipendenza dalle risultanze di tale valutazione previsionale, alla richiesta di permesso di costruire sia per aree soggette ad intervento edilizio diretto sia per lotti o comparti di un piano di area o di un piano attuativo, deve essere allegata idonea documentazione atta a definire le soluzioni tecniche adottate per garantire una adeguata protezione dal rumore delle aree e degli ambienti previsti per la tipologia di costruzioni sopra richiamate.

#### **Art. 56 Camera d'aria, intercapedini, isolazioni e vespai**

1. Tutti i locali ad uso abitazione, uffici, negozi, bar, ristoranti, edifici pubblici, laboratori devono essere provvisti di camera d'aria fra il terreno ed il solaio sul quale appoggia il pavimento del locale. La camera d'aria può essere sostituita da vespaio aerato dello spessore minimo di cm 50.
2. Deve essere previsto adeguato isolamento contro l'umidità.

#### **Art. 57 Spazi, locali e manufatti per la raccolta dei rifiuti**

1. Negli interventi di nuova edificazione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione edilizia estesa all'intero edificio, devono essere previsti idonei spazi privati, locali o manufatti, dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani tali da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente, secondo quanto disposto dal presente articolo. Nel caso di dimostrata impossibilità sono esonerati dal presente obbligo gli interventi di ristrutturazione edilizia ricadenti nei centri storici.
2. Il dimensionamento degli spazi, dei locali e dei manufatti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani deve rispettare le quantità minime indicate nelle apposite tabelle<sup>8</sup>, dove la superficie

<sup>6</sup> Art. 8, comma 4 della Legge 26.10.1995 n. 447.

<sup>7</sup> Legge 26.10.1995 n. 447

<sup>8</sup> **Tabella 1** – categorie A1, A2, A3, D2, D3

Superficie edificio - m <sup>2</sup>	Superficie spazi, locali e manufatti per la raccolta differenziata - m <sup>2</sup>
fino a 150	Si prescinde dall'individuazione di spazi, locali manufatti per la raccolta differenziata
da 151 fino a 550	Dimensioni da concordare con i competenti uffici comunali
da 551 a 950	5
da 951 a 1350	8
da 1351 a 2000	11
oltre 2000	Dimensioni da concordare con i competenti uffici comunali

dell'edificio e le categorie di funzioni sono determinate secondo la disciplina provinciale in materia di spazi di parcheggio.

3. Negli interventi edilizi costituiti da più edifici la dotazione minima di spazio, locale o manufatto per la raccolta dei rifiuti deve essere garantita per ciascun edificio. Nel caso di edifici al cui interno siano presenti destinazioni riferite ad entrambe le tabelle di cui al precedente comma 2 gli spazi, locali o manufatti dovranno risultare distinti.
4. Gli spazi, i locali ed i manufatti per la raccolta differenziata dei rifiuti devono essere facilmente accessibili da tutti i soggetti anche con mobilità ridotta e garantire una facile accessibilità da parte del personale addetto alla raccolta. Gli stessi devono essere posizionati all'interno del lotto d'intervento o nelle immediate vicinanze dell'edificio da servire.
5. Gli interventi di cui al comma 1 devono disporre di un locale o di un manufatto per il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti se la superficie, determinata secondo quanto disposto al precedente comma 2, risulti superiore a mq 951.
6. I locali e i manufatti dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti devono avere essere rappresentati negli elaborati di progetto con adeguato dettaglio per quanto concerne sia gli aspetti dimensionali che le caratteristiche costruttive. I suddetti locali e manufatti devono avere i seguenti requisiti:
  - a) altezza minima di m. 2,20 qualora sia prevista la presenza di una copertura;
  - b) superficie minima pari a quanto indicato nella tabella di cui al precedente comma 2 e comunque non inferiore a 2 mq;
  - c) accesso con larghezza adeguata a garantire la movimentazione di bidoni e cassonetti in relazione alla loro tipologia e dimensione;
  - d) pavimentazione priva di discontinuità per consentire il trascinamento di bidoni e cassonetti;
  - e) forma e dimensione tali da garantire la movimentazione indipendente di ciascun bidone o cassonetto;
  - f) mascheratura idonea a occultare la vista dei contenitori presenti all'interno.
7. Ai fini delle distanze i manufatti previsti dal presente articolo costituiscono manufatti accessori, ai sensi delle specifiche disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale. Tali manufatti inoltre non rilevano ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità o di utilizzazione previsti dal PRG<sup>9</sup>.
8. Gli spazi aperti dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti devono avere forma regolare al fine di garantire la movimentazione indipendente di ciascun bidone o cassonetto e pavimentazione priva di discontinuità per consentire il loro trascinamento.
9. La realizzazione di manufatti dedicati alla raccolta differenziata aventi dimensioni e caratteristiche di cui ai commi 2 e 6 è sempre consentita per gli edifici esistenti, anche in assenza di interventi edilizi come elencati al comma 1.
10. In deroga ai commi precedenti è sempre possibile concordare con l'ente gestore della raccolta dei rifiuti soluzioni differenti.

### **Art. 58 Acqua potabile**

1. Ogni casa di abitazione, anche se isolata, deve essere fornita di acqua potabile distribuita in misura tale da garantire il regolare rifornimento all'interno di ogni alloggio.

**Tabella 2** – categorie A4, B, C, D1, D4

Superficie edificio - m <sup>2</sup>	Superficie spazi, locali e manufatti per la raccolta differenziata - m <sup>2</sup>
qualsiasi	Dimensioni da concordare con i competenti uffici comunali

<sup>9</sup> Si veda disciplina provinciale in materia di distanze (art. 7 e 8 allegato 2 DGP 2023/2010).

2. L'utilizzo di fonti di approvvigionamento alternative all'acquedotto comunale necessita del certificato di potabilità dell'acqua rilasciato dall'Azienda sanitaria.
3. Per gli edifici non allacciabili alla rete dell'acquedotto comunale, alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA dovrà essere allegato un elaborato planimetrico con individuazione del punto di prelievo dell'acqua potabile, della collocazione di eventuali vasche di accumulo e il tracciato della tubazione. Un'eventuale diversa modalità di approvvigionamento dell'acqua potabile dovrà essere dettagliatamente descritta nella relazione tecnica.
4. Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda al regolamento di acquedotto comunale.

#### **Art. 59 Scarico delle acque meteoriche e acque reflue**

1. È vietato scaricare direttamente sul suolo pubblico le acque provenienti dai tetti, dai cortili e dalle aree private in genere, salvo comprovata impossibilità di allacciarsi alla rete fognaria o di disperderle sul suolo privato.
2. Per l'esecuzione delle opere necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e reflue deve essere chiesta autorizzazione al Sindaco o ad altri enti competenti.
3. Gli edifici impossibilitati a scaricare le acque meteoriche nella rete comunale acque bianche devono predisporre idoneo sistema di dispersione delle acque sul suolo di proprietà previa presentazione di specifica perizia geologica. In alternativa alla dispersione nel suolo delle acque meteoriche è possibile realizzare un sistema di recupero delle acque stesse.
4. Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda al regolamento del servizio di fognatura comunale.

### **Capo IV - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico**

#### **Art. 60 Passi carrai**

1. È vietato aprire passi o accessi carrai sulla pubblica via senza l'apposita autorizzazione amministrativa. Il provvedimento disciplina le modalità di accesso, i relativi oneri e prescrizioni da osservare.
2. La localizzazione e la tipologia di passi e accessi carrai deve essere conforme a quanto disposto dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Nel rispetto delle prescrizioni anzidette il comune ha facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate dal regolamento di esecuzione al codice della strada, per i passi carrai già esistenti alla data di entrata in vigore del detto Regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento alle disposizioni del Codice della Strada. Se ricorre tale circostanza ed al fine di garantire la sicurezza pubblica, il Comune ha facoltà di obbligare il titolare della concessione al rispetto di prescrizioni integrative. L'Ente gestore della strada può altresì autorizzare distanze inferiori quando è constatata l'impossibilità di realizzarlo altrimenti, previa verifica che la realizzazione dello stesso non costituisca pericolo per il transito di veicoli e pedoni.
3. Nella realizzazione di passi carrai deve essere mantenuta la continuità di marciapiede e deve essere garantita la sicurezza al traffico pedonale e veicolare.
4. È facoltà dell'Amministrazione fare arretrare cancelli o recinzioni nei casi di necessità per ragioni di viabilità e di sicurezza pubblica.

#### **Art. 61 Chioschi e dehors su suolo pubblico**

1. I dehors sono costituiti da un'area arredata che consente la ristorazione all'esterno dell'esercizio pubblico.

2. I chioschi sono manufatti rimovibili con la possibilità di chiusura totale, atti ad ospitare attività di esercizio pubblico o servizi commerciali con superficie massima di mq 10,00.
3. I chioschi devono costituire elemento di valorizzazione ambientale dell'ambito in cui si collocano senza compromettere la visione degli elementi architettonici, storici e paesaggistici che lo caratterizzano, secondo indicazioni tipologiche stabilite dal comune.
4. All'atto della rimozione di tali manufatti, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere, a propria cura e spese alla pulizia e al ripristino della situazione originaria.

### **Art. 62 Opere e manufatti precari**

1. Ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti in materia<sup>10</sup> e compatibilmente con lo stato dei luoghi è ammessa l'installazione di strutture temporanee; tali manufatti non sono computabili ai fini di volumi e superfici utili.
2. I manufatti di cui sopra dovranno avere le seguenti caratteristiche tipologiche e formali:
  - Non avere superficie coperta superiore a mq 20,00;
  - Non avere fondazioni continue, ma essere infisse al suolo mediante sistemi facilmente rimovibili;
  - Non avere solai interni;
  - Essere inserite dal punto di vista paesaggistico – ambientale con il contesto circostante.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dei manufatti del presente articolo in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa pretendere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo. La rimozione potrà essere richiesta qualora un'eventuale progettazione di arredo urbano lo dovesse esigere.

### **Art. 63 Segnaletica stradale e corpi illuminanti**

1. Al comune è riservata, per ragioni di pubblica utilità, la facoltà di applicare o fare applicare, previo avviso agli interessati e senza obblighi di indennizzo, alle fronti esterne dei fabbricati, edifici o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti su spazi pubblici:
  - a) i numeri civici che vengono assegnati ad ogni accesso;
  - b) le indicazioni dei nomi delle strade, delle piazze e in genere di tutti gli spazi pubblici, i cartelli per segnalazioni stradali;
  - c) pali, bracci, apparecchi illuminanti e luminarie, ganci, cavi, cassette di derivazione, eventualmente alloggiare in apposite nicchie, per la pubblica illuminazione;
  - d) le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, ecc.;
  - e) i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto e di pronto soccorso e delle farmacie;
  - f) i cartelli segnalatori dei servizi statali di PP.TT., telefoni, monopolio e simili;
  - g) gli orologi elettrici;
  - h) gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici;
  - i) le targhe, le targhette degli idranti, saracinesche e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi;
  - j) apparecchi di videosorveglianza;
  - k) quanto altro possa essere ritenuto di pubblica utilità.

---

<sup>10</sup> Art. 32 del RUEP

## **Art. 64 Numeri civici**

1. La numerazione civica è stabilita dal Comune, che ne cura anche la modifica e la revisione, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
2. In tutti gli interventi edilizi che comportano una nuova numerazione civica ovvero la modifica di quella esistente, è fatto obbligo ai proprietari di adempiere alle procedure per l'assegnazione della suddetta numerazione, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione comunale.
3. I contrassegni di numerazione civica sono acquisiti ed installati a cura e spese del proprietario od avente titolo, che provvede anche alla conservazione e sostituzione per usura o danneggiamento.
4. In caso di demolizione di costruzioni non più ricostruite, il proprietario deve notificare al Comune il numero civico ai fini della sua cancellazione.

## **Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico**

### **Art. 65 Obblighi di manutenzione**

1. Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in condizioni di sicurezza, decoro e di igiene. In particolare le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenute pulite e conservate libere da materiali di scarto.
2. A tal fine il Sindaco può disporre gli opportuni sopralluoghi da parte di personale incaricato e può adottare i provvedimenti di legge.
3. Le zone verdi, i parchi e i giardini devono essere mantenuti in condizioni di decoro.
4. Al Comune è altresì riservata la facoltà di restaurare edicole sacre, fregi e altri elementi pittorici presenti sulle facciate esterne delle case, previa intesa con i proprietari.

### **Art. 66 Decoro delle facciate delle recinzioni e dei muri**

1. Gli elementi di finitura delle facciate quali intonaco, coloritura, serramenti, decorazioni e simili, nonché le recinzioni, i muri di contenimento o di sostegno devono essere realizzati e mantenuti in modo conforme al pubblico decoro.
2. Ove le condizioni delle facciate, dei muri di sostegno, dei muri di cinta e delle recinzioni non rispondano più ai requisiti di decoro di cui sopra, il Sindaco può ordinare gli interventi necessari al ripristino fissando un congruo termine per la loro esecuzione e nel caso di inadempienza applicare una sanzione da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
3. Sono in ogni caso vietate recinzioni con materiali laceranti o realizzate in maniera da costituire pericolo per la pubblica incolumità.
4. I muri di sostegno dovranno essere realizzati con materiali, tipologie e altezze tali da costituire il minore impatto paesaggistico.
5. I muri di sostegno devono essere mantenuti dai proprietari in condizioni di sicurezza e di decoro, ricostruendo celermente i tratti crollati con il medesimo paramento di quello preesistente.

### **Art. 67 Sporgenze su vie e piazze pubbliche**

1. Sono ammesse le seguenti sporgenze da edifici e da muri che aggettino su spazi pubblici sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose:
  - a) lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm purché la larghezza del marciapiede non venga ridotta a meno di metri 1,50;

- b) le modanature, i rilievi per una sporgenza non superiore a 15 cm;
  - c) le gronde e le pensiline aggettanti per non più di metri 1,50 purché poste ad un'altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano pedonale e a metri 4,50 dal piano viabile;
  - d) le ante ad oscuro (imposte), purché poste ad un'altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile. Quelle a quota inferiore a quanto sopraccitato dal piano dello spazio pubblico dovranno essere di tipo scorrevole, ad impacco o altra tipologia non sporgente;
  - e) le tende, purché poste ad un'altezza netta minima in ogni posizione (sia aperte che chiuse) di metri 2,20 dal marciapiede compresi eventuali elementi di finitura (festone), arretrate di almeno 20 cm dalla sede viaria, non impediscano o confondano la segnaletica stradale e non creino pericolosità al pubblico transito;
  - f) le insegne a bandiera purché poste a un'altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile;
  - g) il mantenimento di sporgenze (balconi, erker, ecc.) esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Tutte le porte che si affacciano sulle strade e sugli spazi pubblici devono essere munite di serramenti che si aprono verso l'interno, a meno che non sia richiesta l'apertura verso l'esterno per ragioni di pubblica sicurezza, sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose.
  3. La ricostruzione degli elementi esistenti aggettanti sulle vie e piazze pubbliche difformi dai commi precedenti può essere autorizzata dall'ente proprietario con modalità atte ad attenuare eventuali pericoli per le persone o le cose.
  4. Eventuali nuove sporgenze su suolo pubblico (balconi, erker, ecc.) sono ammessi unicamente, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, previo parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale e fatta salva autorizzazione della Giunta Comunale.

### **Art. 68 Griglie ed intercapedini su spazi pubblici**

1. Il collocamento di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico è soggetto a preventiva concessione amministrativa da parte del comune, ed al pagamento delle relative imposte. Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di revoca o modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo. Ove risultasse necessario, per ragioni di interesse pubblico, il comune può revocare la concessione amministrativa; i concessionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere eseguite.
2. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo pubblico che ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rotture o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere all'immediata riparazione.
3. Il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura di quanto indicato al comma 1 potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi di larghezza almeno 150 cm, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare, ad esclusione dei percorsi storici.
4. I grigliati, dimensionati per sopportare i carichi del traffico soprastante (pedonale, veicolare, ecc.), dovranno essere antiscivolo, complanari alle pavimentazioni delle pubbliche vie ed essere realizzati con maglie a norma che garantiscano il passaggio di carrozzine e persone che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione.

5. Le intercapedini devono essere manutentate e mantenute pulite e sgombrare da qualsivoglia materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami a cura e spese dei concessionari.
6. In caso di mancata o insufficiente manutenzione delle griglie di aereazione viene applicata la sanzione amministrativa di euro 200,00 (duecento/00).

#### **Art. 69 Antenne e parabole**

1. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, deve essere predisposto l'impianto centralizzato per l'installazione sulle coperture delle antenne radiotelevisive normali e delle antenne paraboliche. È ammessa l'installazione a terra delle antenne radiotelevisive normali e delle antenne paraboliche, negli spazi pertinenziali degli edifici, purché siano armonicamente inserite nel paesaggio.
2. È vietata l'installazione di antenne paraboliche sulle facciate e sui balconi degli edifici siti all'interno dei perimetri dei centri storici e degli edifici storici isolati.

#### **Art. 70 Apparecchiature esterne per il condizionamento**

1. Di norma è da evitare l'installazione a sporgere o pensile al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata, di apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione, salvo casi di progettazione architettonica inserita nel prospetto. È consentita l'installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata dei cavedi e dei cortili chiusi ed, inoltre, quando l'installazione avvenga su poggiali/terrazzi purché l'apparato risulti collocato entro l'ingombro del parapetto/ringhiera degli stessi. È consentita altresì l'installazione dei condizionatori sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da strade e spazi pubblici o aperte all'uso pubblico. Sono fatte salve le autorizzazioni previste per edifici sottoposti a particolari tutele (Beni Culturali, Beni ambientali, Paesaggio, etc.).
2. In caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a seguire le indicazioni di cui al precedente comma, i condizionatori dovranno essere adeguatamente mascherati, adottando soluzioni tali da consentirne un idoneo inserimento architettonico.
3. È vietata l'installazione di apparecchiature per il condizionamento sulle facciate prospettanti le strade e gli spazi pubblici del centro storico.
4. In caso di mancata osservanza delle sopra riportate indicazioni l'Amministrazione può applicare la sanzione amministrativa di euro 500,00 (cinquecento/00).

#### **Art. 71 Bacheche, insegne, targhe e tabelle**

1. Le bacheche e similari, le insegne e le targhe professionali devono essere realizzate con forme, dimensioni, materiali e tipologie non in contrasto con le caratteristiche del contesto; per il contenimento delle targhe professionali, ove possibile, dovrà essere predisposto idoneo targhettario da collocare in prossimità dell'ingresso.

### **Capo VI - Elementi costruttivi**

#### **Art. 72 Acque meteoriche**

1. Le acque meteoriche dei tetti e degli spazi privati non devono scaricarsi su suolo pubblico e vanno pertanto gestite secondo le indicazioni comunali in vigore.

### **Art. 73 Recinzioni delle aree, impianto degli alberi e reti antigrandine**

1. Le recinzioni, i muri di sostegno e di cinta, le siepi e le piantumazioni in genere posizionati in corrispondenza di curve e incroci stradali, devono essere realizzati in modo tale da non impedire la visibilità o comunque da non costituire impedimento alla sicurezza della circolazione. Il comune può imporre la rimozione degli elementi esistenti che impediscono la visibilità o che costituiscono impedimento alla sicurezza della circolazione.
2. Entro le zone insediative, qualora la recinzione sia realizzata in muratura, questa non dovrà superare l'altezza di m 0,60, misurata dalla quota stradale o dal piano di campagna se autorizzato a quota superiore. L'altezza totale della recinzione, compreso il muro, non può superare i m 2,00. La recinzione posta sopra l'eventuale parte in muratura dovrà garantire adeguate caratteristiche di trasparenza. La medesima altezza massima di m 2,00 vale anche per eventuali cancelli. In presenza di muri di recinzione tradizionali, sentita la Commissione Edilizia Comunale, è consentito derogare alle dimensioni di questo comma per consentire la loro ricostruzione o per garantire la continuità paesaggistica ambientale.
3. Previo conforme parere da parte della Commissione Edilizia Comunale, è ammesso il ricorso ad altezze maggiori nonché caratteristiche tipologiche diverse da quelle definite dal precedente comma 2. Specialmente in aree montane saranno da privilegiare le tipologie previste, per la zona di competenza, dal manuale "Recinzioni tradizionali in Trentino" redatto dai Servizi Geologico e Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento. Nel caso di interventi assoggettati a COL, CILA o SCIA il parere della Commissione sarà da esprimersi come parere preventivo.
4. La recinzione delle aree agricole dovrà essere realizzata con rete in filo di ferro (zincato) posta su pali di sostegno in legno infissi nel terreno. In alternativa sono ammesse le recinzioni previste, per la zona di competenza, dal manuale "Recinzioni tradizionali in Trentino" redatto dai Servizi Geologico e Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento.
5. Le recinzioni, i pali, gli ancoraggi e gli ostacoli fissi in genere dovranno comunque essere arretrati di ml 1,50 dal ciglio stradale esistente.
6. Sono in ogni caso vietate recinzioni con materiali o dispositivi laceranti o realizzate in maniera tale da costituire pericolo per la pubblica incolumità.
7. È possibile costruire delle piccole tettoie o pensiline a protezione dagli agenti atmosferici per le cancellate o cancelli d'ingresso, purché si trovino ad una distanza minima di 1,50m dal bordo stradale. Queste non potranno oltrepassare l'altezza massima di m 2,50 ed avere una larghezza superiore a m 1,20.

## **Capo VII – Costruzioni a speciale destinazione**

### **Art. 74 Stalle e ricoveri per animali**

1. Le nuove stalle, capannoni agricoli ed altri ricoveri per animali in genere, ad esclusione dei ricoveri per animali d'affezione, devono essere localizzati solo negli spazi aperti individuati dal P.R.G. e distare almeno 200 metri dalle seguenti aree:
  - a) centri storici ed edifici storici isolati;
  - b) insediamenti prevalentemente residenziali (già edificati o da edificare);
  - c) aree produttive del settore secondario;
  - d) aree commerciali e turistiche;
  - e) aree per campeggi;
  - f) aree per servizi ed attrezzature;
  - g) verde pubblico e parchi urbani;

- h) aree private di interesse sociale;
  - i) aree per parcheggi;
  - j) dalle prese d'acqua e dalle sorgenti
2. Tale distanza è aumentata a 400 metri per gli allevamenti di suini.
  3. I ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento, devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevano oltre il tetto.
  4. Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo e a superficie liscia impermeabile, le quali adducano il liquame all'esterno in appositi pozzi stagni.
  5. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavaggio e disinfezione.
  6. Le porte devono aprirsi verso l'esterno.
  7. Le stalle ed altri ricoveri per animali in genere non devono comunicare con i locali di abitazione. La distanza, misurata in proiezione orizzontale, fra le aperture delle stalle e le finestre delle abitazioni che si affacciano sulla stessa facciata non deve essere inferiore a 3,00 metri.
  8. Non è in alcuno modo consentito destinare ad uso abitativo i locali soprastanti i ricoveri per animali.
  9. Per le attività esistenti, qualora sopra le stalle siano costruiti dei locali di abitazione, il solaio di separazione deve essere costruito con materiale che impedisca qualsiasi passaggio di gas.
  10. Le stalle ed i ricoveri per animali in genere devono rispettare le normative igienico-sanitarie per la produzione degli alimenti ed il benessere degli animali.

#### **Art. 75 Concimaie**

1. Oltre alle protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni, le concimaie devono essere impermeabili, costruite in cemento o altro materiale che garantisca la tenuta stagna del raccogliore di letame ed essere coperte. L'apertura può avvenire unicamente nelle operazioni di carico e scarico del letame.
2. La platea deve avere superficie non inferiore a 4,00 mq per capo adulto di bestiame e comunque adeguata in ogni caso al volume del letame. Devono avere idonea pendenza a raccogliere il colaticcio nell'apposito pozzetto che deve essere a tenuta stagna e avere dimensione non inferiore a 2,00 mc per capo adulto.
3. Le concimaie andranno collocate il più lontano possibile dalle abitazioni e all'esterno delle aree di rispetto e tutela delle falde acquifere.
4. È vietata la costruzione di concimaie in zone residenziali e comunque, in ogni modo, andranno collocate il più lontano possibile dalle abitazioni e in aree che non sovrastino le falde acquifere usate a scopo potabile, comunque nel rispetto delle seguenti distanze:
  - a) 10 metri dai confini di proprietà;
  - b) 10 metri dalle stalle;
  - c) 30 metri dall'abitazione di proprietà o al servizio dell'azienda;
  - d) 50 metri dalle altre abitazioni;
  - e) 40 metri dalle strade;
  - f) 50 metri da cisterne e prese d'acqua potabile (fatta salva l'eventuale maggiore distanza individuata dalle fasce di rispetto).

5. Per le distanze dei complessi zootecnici esistenti, su richiesta debitamente motivata, previo parere dell'Amministrazione Comunale, sentito il competente organo dell'A.P.S.S., potranno essere concesse deroghe alle distanze di cui sopra in relazione alle caratteristiche tipologiche e funzionali dell'allevamento e al contesto ambientale in cui esso si colloca.
6. Il conferimento del letame, così come lo svuotamento, andranno sempre eseguiti in modo da non arrecare alcun disturbo in fatto di rumore od odore al vicinato.
7. È vietato conferire in concimaia altre tipologie di rifiuto che non siano esclusivamente le deiezioni animali.
8. È vietato l'accumulo, anche provvisorio, del letame in spazi pubblici o in spazi privati lungo percorsi carrabili o ciclabili. L'accumulo in spazi privati è altresì vietato quando questo possa arrecare molestie al vicinato. È pure vietato l'accumulo e lo spargimento del letame e dei liquami in prossimità di falde acquifere, sorgenti, pozzi, ecc.
9. Sono fatte salve le specifiche norme contenute nel Testo unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

## **TITOLO V - NORME FINALI**

### **Capo I - Entrata in vigore e norme transitorie**

#### **Art. 76 Entrata in vigore del regolamento**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento risulta abrogato il regolamento edilizio previgente.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento non comporta la decadenza della Commissione Edilizia in carica che continuerà a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del proprio mandato.
3. Alle domande di permesso di costruire pendenti, alle SCIA depositate e ad ogni altra procedura edilizia pendente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme del precedente Regolamento edilizio.

#### **Art. 77 Deroga urbanistica**

1. Alle indicazioni e prescrizioni del presente Regolamento è possibile derogare nei modi e forme di legge relativamente ad opere ed edifici pubblici o di interesse pubblico.

## APPENDICE

### **1. Certificato di destinazione urbanistica (CDU)** (riferimento normativa) art. 30, comma 3 del DPR 06.06.2001, n. 380 <sup>11</sup>.

Il CDU, oltre alle prescrizioni urbanistiche discendenti dallo strumento urbanistico comunale vigente o adottato, deve contenere:

- a) **D.Lgs 152/2006, articolo 251 - Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare, comma 2.** *“Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente”.*
- b) **LP 15/2015, articolo 22 - Carta di sintesi della pericolosità, comma 3, ultimo capoverso.** *“Il grado di penalità evidenziato dalla carta di sintesi della pericolosità è riportato nei certificati di destinazione urbanistica”.*
- c) **LP 15/2015 articolo 26 - Perequazione urbanistica, comma 6.** *“Ogni comune tiene il registro dei diritti edificatori e dei crediti edilizi previsti dall'articolo 27, comma 6. L'entità dei diritti edificatori e dei crediti edilizi è indicata nel certificato di destinazione urbanistica previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 2001.*
- d) **LP 15/2015 articolo 48 - Durata ed effetti dei vincoli preordinati all'espropriazione, comma 7.** *“La previsione di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità è riportata nel certificato di destinazione urbanistica relativo agli immobili interessati....”*
- e) **LP 15/2015 articolo 51 - Procedimento di formazione dei piani attuativi, comma 6.** *“Il comune, assieme all'approvazione dei piani, approva con il medesimo provvedimento lo schema di convenzione previsto dall'articolo 49 e successivamente ne promuove la sottoscrizione. Per gli immobili interessati dal piano il certificato di destinazione urbanistica riporta gli estremi dell'atto di approvazione del piano e della relativa convenzione”.*
- f) **Regolamento urbanistico-edilizio articolo 62 - Contenuti del registro dei volumi e delle superfici, comma 4** (riguarda il registro dei volumi previsto dall'art. 111 della LP 15/2015). *“Dopo la demolizione dell'edificio, nel certificato di destinazione urbanistica dell'area è riportato il volume accertato e il riferimento al registro previsto da questo articolo”.*
- g) **Regolamento urbanistico-edilizio articolo 88 - Effetti urbanistici delle trasformazioni di aree a bosco in aree agricole, comma 4** (riguarda la disciplina delle aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole non ancora recepite dal PRG art. 112, comma 4 LP 15/2015). *“L'avvenuta trasformazione di area a bosco in area agricola, a far data dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori o dell'accertamento di cui al comma 1, è riportata nei certificati di destinazione urbanistica ...”.*
- h) **LEGGE 21/11/2000, n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi** <sup>12</sup> relativa ai terreni i cui soprassuoli siano stati interessati da incendi.

---

<sup>11</sup> art. 30, comma 3 del DPR 06.06.2001, n. 380: *“Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei dividendi, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici”.*

<sup>12</sup> Riguardo al vincolo di inedificabilità si richiama l'articolo 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 concernente l'obbligo di predisporre un catasto delle aree interessate da incendi.

## 2. SCHEMI INTERPRETATIVI delle norme igienico-edilizie

### SCHEMA 1

#### ALTEZZA ABITABILE

**Art. 39 Definizioni, comma 2, lett. e)** del REC

*Altezza abitabile: è la differenza tra la quota dell'intradosso del solaio e la quota del piano di calpestio di un locale, senza tenere conto di eventuali elementi strutturali principali emergenti. Per i sottotetti, i soppalchi e i solai con struttura portante a vista, si considera altezza abitabile quella misurata dal pavimento finito all'intradosso degli elementi strutturali secondari (travetti) esclusa la struttura principale (travi).*

L'altezza abitabile  $H$  è la dimensione misurata dal pavimento al soffitto di un locale. La norma precisa che in questa misura non si considerano "eventuali elementi strutturali principali emergenti". Tali elementi solitamente sono rappresentati da travature che sporgono dallo spessore del solaio e poco rilevano ai fini dell'abitabilità del locale (figura 1a).

Per un solaio in legno, o altro materiale, il metodo di misurazione dell'altezza abitabile è lo stesso di cui sopra: dal pavimento al soffitto esclusi "eventuali elementi strutturali principali emergenti". (figura 1b).

Figura 1  
Figura 1a





Figura 1b



Il secondo capoverso della norma precisa l'altezza per quanto riguarda i sottotetti, i soppalchi e i solai con struttura portante a vista.

Per queste strutture la misura dell'altezza abitabile ha origine dal pavimento fino all'intradosso della struttura secondaria a vista (travetto) (figura 2) con esclusione di eventuali sporgenze strutturali principali analogamente a quanto sopra. In particolare, per quanto riguarda i sottotetti, non si tiene conto della cosiddetta trave di colmo, e delle mezzecase che sorreggono la struttura secondaria (travetti) (figura 2a).

Figura 2  
Figura 2a




Figura 2b





Figura 2c



## SCHEDA 2

### VOLUME ABITABILE


**Art. 39 Definizioni, comma 2, lett. h)**

*Volume abitabile: è il volume sotteso dalla superficie abitabile.*

Il calcolo del volume abitabile fa evidentemente riferimento alla superficie abitabile e alle altezze abitabili come definite dal regolamento ed illustrate più sopra (Scheda 1, figure 1 e 2).


Per un locale di forma regolare, il volume abitabile è dato dalla superficie abitabile per l'altezza abitabile. Per un locale "irregolare", con soffitto di altezze diverse, il riferimento è all'altezza abitabile media ponderale che è data dal rapporto tra volume e superficie abitabili.

Il volume abitabile deve rispettare le altezze minime stabilite dalla norma. In particolare si evidenzia che non può essere considerato abitabile uno spazio di altezza inferiore a m 1,60 (figura 3), pur potendo tale spazio fare parte del locale senza tuttavia costituirne volume o superficie abitabili (fino ad un'altezza minima di 1,20m).



A titolo esemplificativo, la figura 4 illustra il volume abitabile che praticamente non include la struttura secondaria, comprendendo invece l'eventuale struttura principale (in quanto non rileva ai fini della misura dell'altezza).

Figura 4



### SCHEDA 3

#### DEFINIZIONE DI SOPPALCO


**Art. 39 Definizioni, comma 2, lett. d)**

*Soppalco: si definisce soppalco lo spazio ricavato mediante la realizzazione di un piano di calpestio all'interno di un locale principale con almeno un lato libero che affaccia sul locale medesimo, tale spazio può estendersi parzialmente o totalmente anche sopra altri locali usufruendone il soffitto. In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensione di questo, si determina la costituzione di un piano.*

Il soppalco è una struttura ricavata all'interno di un locale detto "principale" ad un'altezza minima di m 2,20 rispetto al piano di calpestio del locale stesso (vedi figure 5 e 9).

La condizione principale e necessaria del soppalco è di avere un affaccio sul locale principale costituito da almeno un lato libero sullo stesso.

Figura 5




Il soppalco può avere forme e realizzazione assai diverse:

- essere totalmente a sbalzo sopra il locale principale (a mo' di balcone) (figura 6a);
- usufruire del soffitto di locali sottostanti (figura 6b);
- essere collocato in parte sopra locali sottostanti e in parte a sbalzo sul locale principale (figura 6c).

Giova precisare che il soppalco è una struttura “interna” ad un locale principale che ne aumenta la SUN. Ciò comporta che la superficie dell’aggetto sopra il locale principale deve avere dimensioni contenute entro limiti prestabiliti (massimo il 40% della SUN del locale principale) onde non creare nocummento e per garantire una vivibilità adeguata.

Figura 6



## SCHEDA 4

### QUANDO IL SOPPALCO COSTITUISCE PIANO


**Definizione art. 3, comma 6, lett. d) del DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.**  
**Piano fuori terra di un edificio:** si considera piano fuori terra di un edificio il piano emergente dalla linea di spiccato; non si considera piano il sottotetto che non determina superficie utile lorda (SUL). **Sono esclusi i soppalchi con superficie utile netta (SUN) inferiore alla metà del piano sottostante.**

**Art. 39 Definizioni, comma 2, lett. d) del REC**  
In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensione di questo, si determina la costituzione di un piano.

Le norme cui fare riferimento sono la definizione di “piano fuori terra” dell’art. 3, comma 6, lett. d) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e l’art. 39, comma 2, lett. d) del Regolamento edilizio comunale.


1. Il soppalco costituisce piano di un edificio nel caso in cui la superficie utile netta (SUN) dello stesso superi la metà della SUN del piano sottostante (figura 7). Resta fermo comunque che la superficie del soppalco concorre a formare la SUN dell’intero edificio qualunque sia la sua dimensione.

Figura 7



2. Il soppalco deve essere privo di locali chiusi perché in caso contrario lo stesso costituisce piano come illustrato in figura 8. La presenza di uno o più locali, anche accessori, a livello del soppalco, indipendentemente dalla sua dimensione, determina la costituzione di un piano ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. d) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Ciò non tanto in riferimento al soppalco, quanto alla semplice presenza dei locali, i quali costituiscono piano a tutti gli effetti indipendentemente dalla presenza o meno di un soppalco.

Figura 8



## SCHEDA 5

### DIMENSIONI DEL SOPPALCO


**Art. 47 Soppalchi, comma 1, lett. a) e b) e comma 2, lett. b) del REC**

**Dimensioni del soppalco:**

la parte di soppalco aggettante, che insiste sopra un locale principale, (escluse eventuali parti insistenti sopra altri locali) non deve superare il 40% della superficie abitabile del locale soppalcato; l'altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20 misurata dal pavimento del locale principale all'intradosso del soppalco o della struttura secondaria dello stesso qualora sia a vista.

Nel caso di soppalchi con soffitto inclinato, avente pendenza superiore al 35%, lo spazio soprastante il soppalco deve avere altezza minima non inferiore a metri 1,60 e altezza media ponderale non inferiore a metri 2,20, riferita all'intradosso del soffitto o della struttura secondaria della copertura qualora sia a vista e calcolata come rapporto fra il volume e la superficie abitabile ad esso sottesa.

- Il soppalco di SUN superiore alla metà della SUN del piano sottostante costituisce piano.
- La parte di soppalco aggettante sopra il locale principale non può avere superficie superiore al 40% della SUN di quest'ultimo (figure 9, 10, 11).
- L'altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non può essere inferiore a m 2,20 misurata come illustrato nelle figure 1 e 2 della scheda 1. Giova precisare, a tal proposito, che le altezze abitabili di eventuali locali sottostanti, il cui soffitto costituisce soppalco (figure 6b e 6c della scheda 3), dovranno rispettare le misure stabilite dalle norme per i locali abitabili o accessori ai sensi dell'art. 41 *Altezza minima dei locali*, commi 1 e 2 del REC. In buona sostanza l'altezza ridotta di m 2,20 è consentita solo per la parte aggettante sul locale principale, nonché per locali accessori.
- In caso di soppalchi con soffitto inclinato più del 35%, l'altezza minima non può essere inferiore a m 1,60 misurata come illustrato nelle figure 2a e 9a e altezza media ponderale di m 2,20.



## SCHEDA 6

### MODALITA DI UTILIZZO DEL SOPPALCO

**Definizione art. 3, comma 6. lett. d) del DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.**

*Il soppalco costituisce piano con SUN maggiore della metà della SUN del piano sottostante*


Il soppalco può essere compartimentato in più zone a servizio di più locali. In tal caso ogni parte costituisce soppalco del locale cui si riferisce a condizione che la stessa abbia almeno un lato aperto sul locale medesimo (figura 10).

La superficie del soppalco è data dalla somma delle SUN dei vari comparti, qualora tale superficie superi il 50% della SUN dell'intero piano sottostante, il soppalco costituisce piano.

Il rapporto tra la superficie aggettante del soppalco e la superficie del relativo locale principale (40%) va rispettato con riferimento ad ognuno dei locali.

Nella figura 10 il soppalco è suddiviso in tre porzioni ognuna delle quali costituisce soppalco dei locali sottostanti su cui si affacciano. I soppalchi 1 e 2 aggettano per una porzione sui rispettivi locali principali con una superficie che non può superare il 40% della superficie dei rispettivi locali 1 e 2. Il soppalco 3 è di pertinenza del locale 3, ma la sua superficie non sporge su di esso e pertanto non ha il vincolo del rapporto del 40%.


Figura 10



Un caso particolare è rappresentato da un soppalco a servizio di un locale principale parzialmente o totalmente a sbalzo sopra altri locali, ma chiuso su questi (figura 11, locale 2). Si precisa che anche in questo caso la superficie della parte aggettante (chiusa sul locale 2) non può essere superiore al 40% della superficie del locale sottostante ancorché non sia di sua pertinenza.

Nell'esempio della figura 11 il soppalco è interamente di pertinenza del locale principale 1, essendo aperto solo su questo. Oltre che sul locale 1, esso aggetta in parte anche sul locale 2, ma in modo completamente chiuso. Anche in questo caso la superficie aggettante sopra il locale 2 (pur non costituendone soppalco) deve essere inferiore al 40% della sua superficie. Ciò in base al principio di garantire un'adeguata vivibilità come più sopra illustrato (scheda 3).

Figura 11



## SCHEDA 7


### SOTTOTETTO

**Art. 3, comma 6, lett. e) del DPP n. 8-61/Leg del 19.5.2017**

**sottotetto:** spazio compreso tra l'ultimo solaio di un edificio e la copertura, avente un'altezza minima di 1,50 metri, misurata dal piano di calpestio all'intradosso della copertura (sottotavolato) nel punto di colmo, senza tenere conto degli elementi strutturali.

La condizione per definire "sottotetto" il volume compreso tra l'ultimo solaio e la copertura di un edificio è di avere un'altezza minima di m 1,50 tra il piano di calpestio (estradosso) dell'ultimo solaio e il sottotavolato misurata nel punto di colmo della copertura. La norma è molto chiara nello specificare i punti di riferimento per la misurazione dell'altezza, cioè il piano di calpestio e il tavolato posto sopra la struttura secondaria del tetto (travetti), senza pertanto tenere conto della struttura del tetto né primaria né secondaria (figura 12).

Si precisa che tale disposizione (art. 3, comma 6, lett. e) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale) riguarda solo la definizione di sottotetto e non anche il metodo di misurazione dell'altezza abitabile dei locali ai fini igienico-edilizi.




### 3. SCHEMI INTERPRETATIVI delle Sporgenze su vie e piazze pubbliche.

Art. 67 Sporgenze su vie e piazze pubbliche.

#### Zoccolo degli edifici e modanature

**Art. 67, comma 1, lett. a) e b) del REC**

- a) *Lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm purché la larghezza del marciapiede non venga ridotta a meno di metri 1,50;*
- b) *le modanature, i rilievi per una sporgenza non superiore a 15 cm.*




## Gronde e pensiline

**Art. 67, comma 1, lett. c) del REC**

*Le gronde e le pensiline aggettanti per non più di metri 1,50 purché poste ad un'altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano pedonale e a metri 4,50 dal piano viabile*

Le due figure che seguono rappresentano:

- la prima l'altezza delle gronde e delle pensiline rispetto al piano pedonale;
- la seconda l'altezza delle gronde e delle pensiline rispetto al piano viabile.




## Ante ad oscuro (imposte)

### Art. 67, comma 1, lett. d) del REC

Le ante ad oscuro (imposte), purché poste ad un'altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile.

Le due figure rappresentano:

- la prima l'altezza delle ante ad oscuro (imposte) rispetto al piano pedonale;
- la seconda l'altezza delle ante ad oscuro (imposte) rispetto al piano viabile.




## Tende

**Art. 67, comma 1, lett. e) del REC**

*Le tende, purché poste ad un'altezza netta minima in ogni posizione (sia aperte che chiuse) di m 2,20 dal marciapiede compresi eventuali elementi di finitura (festone), arretrate di almeno 20 cm dalla sede viaria, non impediscano o confondano la segnaletica stradale e non creino pericolosità al pubblico transito;*

La normativa non prevede la realizzazione di tende sopra il piano viabile, ma solo sopra lo spazio pedonale ad un'altezza minima di m 2,20 compresi tutti gli elementi di finitura come ad esempio i festoni. La disposizione obbliga inoltre ad un arretramento rispetto al limite viario di almeno cm 20.




## Insegne a bandiera

**Art. 67, comma 1, lett. f) del REC**

Le insegne a bandiera purché poste a un'altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile

Le due figure rappresentano:

- la prima l'altezza delle insegne a bandiera rispetto al piano pedonale;
- la seconda l'altezza delle insegne a bandiera rispetto al piano viabile.




## Casi particolari

**Art. 67, comma 1, lett. f) del REC**

*Le insegne a bandiera purché poste a un'altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile*

La figura rappresenta i casi in cui le sporgenze sovrastano in parte il marciapiede ed in parte il piano viabile. In tali casi l'altezza è riferita al piano viabile e cioè non può essere inferiore a m 4,50. Tale lettura vale anche per le altre sporgenze.



#### 4. Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile.

**ALLEGATO 2 del DPP 17-75/Leg. del 2011** "Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)"

Allegato 2 del DPP 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg				
Allegato 2)				
Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile				
Numero componenti il nucleo	Superficie utile massima	Superficie utile minima	Numero minimo stanze da letto	Numero massimo stanze da letto
1	45	35	1	1
2	55	45	1	2
3	70	55	2	3
4	75	60	2	3
5	80	65	2	4
6	90	75	3	4
7	105	90	3	4
8	110	95	3	5
9	120	105	4	5
10	130	115	5	6

Per ogni ulteriore componente oltre i 10 si applica un aumento di 10 metri quadrati di superficie utile massima e di una stanza da letto ogni 3 persone.